Documento di consultazione n. 4/2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE	AIBA	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana	ACA
Osservazioni generali	In applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 [articoli: 3, n.2, lettera f); 4, § 1] il decreto legislativo 231/2007 [articolo 3, comma 2, lettere t) e u)] ha incluso, nell'elenco dei soggetti obbligati: • le sedi secondarie di imprese con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato Membro o in uno Stato Terzo, • le imprese con sede in altro Stato Membro, stabilite senza succursale sul territorio italiano. In particolare, le sedi secondarie sono obbligate al rispetto della normativa primaria e secondaria italiana in materia di antiriciclaggio anche in relazione all'assetto di *governance* per il presidio dei soli rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo mentre restano soggette alla normativa dello Stato membro in cui vi è la sede centrale della casa madre in relazione agli assetti di *governance* per il presidio di tutti gli altri rischi prudenziali (ai sensi della direttiva *Solvency* II e dei relativi regolamenti delegati). Gli imprenditori individuali (definiti "*operatori in proprio*" nel § 32 degli Orientamenti) sono esonerati soltanto dal nominare un "responsabile antiriciclaggio".	L'Associazione ringrazia l'Istituto per la possibilità di offrire, attraverso le seguenti osservazioni, il contributo delle imprese assicuratrici rispetto alle proposte di modifica e integrazione del Regolamento n. 44/2019, finalizzate ad adeguare il Regolamento stesso agli Orientamenti pubblicati dall'EBA *"sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo del responsabile antiriciclaggio"*. *Terminologia* In termini generali, si osserva l'utilizzo di termini diversi per individuare uno stesso elemento; sarebbe invece auspicabile l'utilizzo di una terminologia omogenea, riscontrabile in definizioni puntuali all'interno del Regolamento. In particolare, si fa riferimento al titolare della funzione antiriciclaggio, a cui talvolta ci si riferisce quale responsabile della funzione antiriciclaggio – il che potrebbe creare confusione con la nuova figura del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio – e agli organi sociali in luogo di organi aziendali, qualora siano intesi come sinonimi. *Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio* Negli Orientamenti EBA si prevede "L'id*entificazione del membro dell'organo di gestione responsabile dell'AML/CTF"* (punto 4.1.3). L'organo di gestione è definito quale *"L'organo o gli organi di un ente creditizio o un istituto finanziario designati conformemente al diritto nazionale ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, e che supervisionano e monitorano il processo decisionale della dirigenza. La definizione comprende anche le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente o dell'istituto"* (punto 2, paragrafo 9, Orientamenti EBA). Ciò posto, riteniamo che non necessariamente il membro dell'organo di gestione responsabile dell'AML/CTF debba essere un componente esecutivo dell'organo di gestione medesimo. Questa scelta garantirebbe meglio, tra l'altro, l'indipendenza di giudizio e l'efficacia dei controlli che dovrebbero contraddistinguere, sul piano teorico e funzionale, il ruolo del responsabile aziendale AML/CTF e che gli Orientamenti EBA intendono perseguire. A ciò si aggiunga che il responsabile aziendale AML/CTF si deve relazionare con la funzione antiriciclaggio e, anzi, rappresenta *"il principale punto di contatto"* del responsabile/titolare della funzione antiriciclaggio (punto 4.1.5, par. 23, Orientamenti EBA), funzione di cui l'impresa deve *"assicurare in ogni caso la separatezza rispetto alle funzioni operative al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio"* (art. 13, c. 3, Reg. n. 44/2019). *Gruppi assicurativi* Le modifiche che il documento di pubblica consultazione n. 4/2023 apporta al Capo II, Sez. IV, del Regolamento n. 44/2019 ("*Disposizioni in materia di gruppo*") non sembrano tenere compiutamente conto di alcune realtà del mercato, in particolare i gruppi nei quali la USCI non solo non è un'impresa di assicurazione operante nei rami vita ma non è nemmeno un'impresa assicuratrice e, comunque, non è altrimenti sottoposta alla normativa antiriciclaggio Le norme devono avere un carattere generale e astratto, devono cioè essere rivolte alla totalità dei destinatari, ma dovrebbero altresì esplicitare i principi e/o i criteri che consentano ai destinatari di adempiere gli obblighi tenendo conto delle proprie peculiarità. A una prima interpretazione non pare che le modifiche proposte alla sez. IV del Capo II vadano pienamente in questa direzione o, quantomeno, sembrano lasciare margini di dubbio. Il disposto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 23, c. 1, anche con l'inciso aggiunto dal documento in pubblica consultazione, non sembra potersi interpretare nel senso che le USCI che rientrano in questa casistica siano esonerate dall'applicazione integrale delle disposizioni introdotte negli artt. 22 e 23-bis: una tale conclusione sarebbe francamente difficile da sostenere validamente. Ma se questa interpretazione è corretta, allora ci si chiede, proprio in base al principio di proporzionalità, cioè tenendo conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi, perché nei gruppi in cui la USCI non è soggetta alla normativa antiriciclaggio la USCI medesima e il titolare della funzione antiriciclaggio dovrebbero essere destinatari degli obblighi previsti dall'art. 23-bis, c. 2, o dall'art. 22, c. 5, pur di fronte a una oggettiva ridotta portata e complessità dei rischi, equiparandoli del tutto a fattispecie differenti e con una ben diversa complessità in termini di rischi. Per tali casi, anche ammettendo che sia coerente con il principio di proporzionalità la nomina di un Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo e la nomina di un titolare della funzione antiriciclaggio (che potrebbe ad esempio coincidere con il titolare della funzione di verifica della conformità), si chiede che gli obblighi della USCI siano rivisti in un'ottica di effettiva semplificazione degli adempimenti e di una loro rideterminazione più adeguatamente "risk based". In caso contrario, si avrebbe un'equiparazione di obblighi e adempimenti tra i diversi destinatari, che non terrebbe conto dell'effettiva natura, portata e ubicazione dei rischi a livello dei singoli gruppi. *Entrata in vigore* Con riferimento alla tempistica per la nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio indicata nella relazione di presentazione, si propone di far riferimento non al *"primo rinnovo degli organi sociali successivo alla pubblicazione del Provvedimento",* ma al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del Provvedimento. Per quanto riguarda invece la nomina del delegato (sostituto) del titolare della funzione antiriciclaggio, si chiede di confermare che tale figura debba essere individuata in occasione del rinnovo della carica di titolare, in quanto l'art. 15, c. 1-bis, prevede che l'individuazione avvenga "*contestualmente alla nomina del titolare della funzione*"	Si chiede di prevedere una disciplina transitoria che consenta ai destinatari di adeguarsi alle nuove disposizioni in tempi congrui. Il documento di consultazione, infatti, contiene esclusivamente un termine differito per la nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio nella Relazione di introduzione (a pag. 2) ove è previsto che essa "*dovrà essere effettuata non oltre il primo rinnovo degli organi sociali successivamente alla pubblicazione del Provvedimento e comunque non oltre il 30 aprile 2026".* *Sul punto, si suggerisce di modificare la formulazione proposta e di prendere a riferimento l'entrata in vigore del Provvedimento in luogo della sua pubblicazione.* *Si chiede poi di differire le tempistiche relative all'aggiornamento delle policy in materia di antiriciclaggio previste nei nuovi bullet introdotti nell'art. 10, co. 1, lett. b) in considerazione delle tempistiche previste per la nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, con particolare riferimento almeno alle sezioni delle suddette policy che riguardano o coinvolgono il Consigliere medesimo, ad esempio, le parti inerenti alla definizione dei flussi informativi.* *Stesso a dirsi in termini di differimento di applicazione relativamente alla composizione degli organi sociali: il nuovo art. 9, co. 2 richiede ora che la composizione degli organi sociali debba essere tale da assicurare all'interno degli stessi la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate a comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business dell'impresa. Sul punto si auspica che anche l'applicazione dell'art. 9, co. 2, venga differita al primo rinnovo degli organi sociali.*	Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, accogliendo l'invito alla pubblica consultazione posto dall'autorità di vigilanza, intende soffermare l'attenzione su alcuni punti che destano, a suo avviso, significative criticità, in considerazione dei gravosi oneri burocratici che già connotano l'attività dell'agente assicurativo italiano, espletata, nella grande maggioranza di casi, da piccoli imprenditori, già eccessivamente gravati dall'articolato di normative attualmente vigente, nel quadro di molteplici disposizioni, come nel caso di specie, provenienti dall'ente EBA, di stampo prettamente bancario e non automaticamente applicabili, pertanto, al settore assicurativo.	Aiba prende atto delle modifiche al Regolamento Ivass n. 44/2019 derivanti dagli orientamenti di EBA che introducono, in capo alle compagnie e alle società di intermediazione in possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi individuati dal Provvedimento Ivass n. 111/2021, la figura di consigliere delegato per l'antiriciclaggio. Questi agisce come elemento di raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l'organo collegiale con funzione di gestione – e, in mancanza, l'organo amministrativo - e di garanzia circa la piena efficacia del sistema dei controlli interni per finalità antiriciclaggio. Al riguardo si rileva che i predetti orientamenti sono stati elaborati dall'Autorità europea con specifico riferimento alle "*credit or financial institutions*" tra le quali sono compresi gli intermediari assicurativi. Tuttavia il tenore degli Orientamenti è univoco nel considerare *credit e financial institutions* aventi forma societaria. Mancano, infatti, disposizioni che assumano le persone fisiche come destinatari degli Orientamenti stessi. Tale impostazione è evidentemente conforme all'applicazione del generale principio di proporzionalità che vieta di introdurre oneri eccessivi nei confronti dei soggetti vigilati quando appaiono di difficile applicazione, in considerazione delle caratteristiche dell'operatore vigilato. L'IVASS, tuttavia, diversamente da quanto indicato dall'EBA, non considera tale principio, pur espressamente affermato in materia assicurativa dall'art. 3-bis cod. ass., e non riporta un'analisi completa della "proporzionalità" delle nuove regole, perlomeno per gli oneri che queste determinano sulle persone fisiche titolari dell'impresa individuale iscritta al RUI. Nonostante ciò, queste ultime sono comprese nella definizione di "organo con funzione di gestione" e, pertanto, soggette alle corpose disposizioni che presuppongono il riferimento a tale organo. Il Provvedimento, a rigore, dovrebbe prevedere regole specifiche e semplificate che tengano conto dell'assenza di organi collegiali di amministrazione e controllo, almeno quando ci si riferisce ad imprese individuali. Parimenti, tale semplificazione dovrebbe comprendere le società personali e quelle di capitali che non hanno organi collegiali, altrimenti il provvedimento in esame sarebbe di difficile applicazione anche in riferimento a queste fattispecie. Sarebbe auspicabile, perlomeno, una riorganizzazione della disciplina antiriciclaggio nel settore assicurativo in un unico Provvedimento che renda più agevole per i destinatari della normativa l'individuazione degli obblighi a loro carico. In ultima analisi, si osserva che l'attuale consultazione in corso sulla revisione della regolamentazione europea (AML/CFT e Single Rulebook) potrebbe condurre alla definizione di un quadro normativo potenzialmente difforme da quello in via di definizione a livello nazionale. In particolare, proprio sul tema della proporzionalità, diversi Paesi chiedono una maggior definizione di tale concetto che tenga in considerazione tanto la diversità tra rischi assicurati quanto le diverse dimensioni e complessità delle entità destinatarie delle norme. A tale riguardo, prendendo spunto dalla consultazione da ultimo citata, si chiede di valutare l'introduzione di specifiche esclusioni, soprattutto per le micro e piccole/medie imprese.	Formalizzando pieno apprezzamento per il documento posto in pubblica consultazione recante proposte di modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela al fine di renderlo pienamente conforme agli Orientamenti dell'EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05), si riportano nel seguito alcune osservazioni e contributi in qualità di "addetto ai lavori" ossia società di consulenza e soggetto outsourcer che svolge le attività di Funzione Antiriciclaggio per imprese assicurative, banche e altri intermediari finanziari.	Il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 si applica alle imprese assicurative e agli "intermediari assicurativi", ossia alle persone fisiche o giuridiche iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, tra cui rientrano le banche. Le banche, quindi, se svolgono attività di intermediazione assicurativa risultano potenzialmente destinatarie sia del Regolamento IVASS sia dell'analogo provvedimento della Banca d'Italia recante "Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni antiriciclaggio", di cui si attende a breve la pubblicazione nella versione aggiornata per il completo recepimento degli Orientamenti EBA (EBA / GL / 2022 / 05) Stante, quindi, la contemporanea, potenziale applicazione alle banche della disciplina in consultazione e di quella contenuta nell'emanando provvedimento della Banca d'Italia, entrambe volte, come premesso, al recepimento dei medesimi Orientamenti EBA, è necessario assicurare il massimo allineamento tra i due plessi normativi, al fine di evitare incongruenze, distonie e sovrapposizioni difficilmente gestibili, attesa l'unicità del soggetto giuridico (banca) destinatario delle due discipline	L'Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand Duché de Luxembourg guarda con favore all'implementazione da parte dell'Autorità Italiana degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849. È dunque in ottica di massima collaborazione e in vista di una sempre maggiore armonizzazione dei mercati e dei sistemi giuridici europei che l'Associazione prende parte alla presente consultazione. Preme sottolineare, in questo senso, che gli interventi di Ivass, nei limiti in cui essi riguardino la governance delle imprese debbano intendersi indirizzati alle sole Compagnie italiane. La governance delle imprese di assicurazione rientra infatti, a tutti gli effetti e tradizionalmente, nel dominio riservato dello Stato membro d'origine, in applicazione del noto principio dell'home country control. Risulta estremamente chiaro, in questo senso, l'art. 41 della Direttiva Solvency II secondo cui tra le prerogative e attribuzioni di ciascuno Stato membro rientra quella di dotarsi di un efficace sistema di governance. Ciò ad ulteriore e definitiva conferma dell'impossibilità, per l'Autorità dello Stato membro ospitante, di introdurre obblighi che possano incidere sull'organizzazione interna delle imprese di assicurazione europee, già vigilate nel proprio Stato membro d'origine. Fermo quanto sopra l'Associazione precisa come la disciplina lussemburghese risulti già in larga parte conforme agli orientamenti EBA qui richiamati Le imprese di assicurazione lussemburghesi sono infatti tenute a nominare, oltre alla funzione AML (Compliance Officer), un Responsable du Respect au niveau de la direction (Responsabile della conformità a livello di direzione), che abbia caratteristiche di professionalità e indipendenza, una conoscenza specifica del rischio antiriciclaggio cui la Compagnia è esposta e funzioni di raccordo tra l'organo amministrativo e il Compliance Officer (si veda in questo senso il Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/03 du 30 juillet 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, art. 38 e seguenti). Si ritiene pertanto che le Compagnie lussemburghesi che operano nel mercato italiano in stabilimento e/o in libera prestazione di servizi, siano tenute ad applicare unicamente la disciplina lussemburghese richiamata (e le sue eventuali integrazioni e modifiche, anche in conformità agli Orientamenti) e che l'applicazione di tale disciplina (e solo di debba essere ritenuta sufficiente per operare in piena conformità sul mercato italiano, in linea con i principi fondamentali e le regole europee. Una diversa interpretazione avrebbe come risultato di introdurre ostacoli all'attività esercitata dalle imprese europee in libera prestazione di servizi e in stabilimento, ostacoli che sarebbero incompatibili con gli stessi Trattati costitutivi dell'Unione europea.

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana
Art. 2, comma 1, lett. a)	Nel paragrafo 7 degli orientamenti dell'EBA si fa espressamente rinvio "*agli organi o ai membri dell'organo di gestione responsabili di tale funzione, in conformità al diritto nazionale*" per quanto riguarda "*i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva)*". Per questa ragione è stato necessario indicare in dettaglio quali sono i corrispondenti organi o singoli componenti di tali organi nell'ambito di ciascuno dei diversi sistemi di governo societario disciplinati dal codice civile, allo scopo di conseguire un'uniforme individuazione degli stessi da parte: • delle imprese di assicurazione (che possono adottare soltanto il sistema tradizionale di governo societario fondato su un Consiglio di Amministrazione oppure i sistemi monistico o dualistico), • degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A) e B) del RUI (che possono assegnare le funzioni di gestione e di supervisione strategica anche a un amministratore unico o possono operare in forma di società di persone o di impresa individuale). Nell'ambito dei soggetti obbligati, gli intermediari bancari o finanziari vigilati dalla Banca d'Italia non possono assegnare le funzioni di gestione e di supervisione strategica a un amministratore unico né possono operare in forma di impresa individuale o di società di persone. Inoltre, nell'ambito delle "*disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", la Banca d'Italia richiama "*le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza*". Nella normativa di vigilanza, i corrispondenti organi o singoli componenti di tali organi – nell'ambito di ciascuno dei diversi sistemi di governo societario – sono dettagliatamente individuati nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 [*DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE*", specificamente nella sottosezione 2 ("*organi con funzione di supervisione strategica e di gestione*") della Sezione III ("*COMPITI DE POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI*" del Capitolo I ("*Governo societario*") del Titolo IV ("*Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi*") della Parte Prima ("*Recepimento in Italia della CRD IV*")]. In merito ai compiti che l'organo con funzione di gestione può delegare a singoli dirigenti, appartenenti all'alta direzione, specificamente designati, cfr le modifiche introdotte nell'art. 11, comma 1, lettera b),	La norma individua nel dettaglio, stabilendo una precisa gerarchia, l'organo con funzione di gestione: il Comitato esecutivo o, se assente, l'amministratore delegato o, se non nominato, il direttore generale o, se non nominato, il CdA. Al riguardo, si osserva che né gli Orientamenti EBA né, a quanto consta, la Banca d'Italia prevedono un simile dettaglio; in particolare, l'EBA nei suoi Orientamenti si limita a definire l'organo con funzione di gestione come *"L'organo di gestione che agisce nel suo ruolo di amministrazione quotidiana dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario"* (punto 2, paragrafo 9). Conseguentemente **si chiede di non stabilire una gerarchia precisa, ma di prevedere invece che la miglior soluzione organizzativa sia decisa direttamente dall'impresa interessata con delibera dell'organo di gestione (CdA)** in modo che sia perfettamente adeguata alla propria realtà aziendale. Suggeriamo altresì di valutare il ripristino della definizione e del ruolo dell'alta direzione (peraltro citata anche da EBA nei suoi Orientamenti come *"Alta Dirigenza"*), non solo per esigenze di "nomofilachia regolamentare" ma anche perché, nelle più diffuse esperienze organizzative aziendali, la "messa a terra" prevista dall'art. 11 del Reg. n. 44/2019 e dalla politica aziendale antiriciclaggio è in genere affidata all'alta direzione: si pensi ai Direttori Vita o Distribuzione che devono far calare, nei rispetti ambiti, l'applicazione della normativa. Si tenga poi conto che, al di là del nostro diritto nazionale, che in genere pone a carico dell'alta direzione le maggiori incombenze attuative, la stessa EIOPA fa altrettanto quando, nei suoi orientamenti, dà la definizione che segue (punto 1.21 Orientamenti sul Sistema di Governance del 2014), che lascia intendere la responsabilità attuativa tout court dell'alta direzione: "*persone che dirigono effettivamente l'impresa: ... così come i membri dell'alta dirigenza. Questi ultimi sono persone assunte dall'impresa come responsabili del processo decisionale di alto livello e dell'attuazione delle strategie messe a punto e delle politiche approvate dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza*". Ciò posto, **si propone di prevedere e coordinare distinte responsabilità tra organo con funzione di gestione e alta direzione, senza eliminare quelle di quest'ultima** (ad esempio lasciando a essa i compiti dalla lett. c) alla lett. o) del citato art. 11, con obbligo di supervisione operativa da parte dell'organo con funzione di gestione); tale proposta è avanzata anche al fine di non deresponsabilizzare un presidio organizzativo già esistente, specie laddove l'organo con funzione di gestione dovesse corrispondere all'organo amministrativo. Dalla lettura del documento in pubblica consultazione si evince che, in assenza del Comitato esecutivo, l'amministratore delegato debba essere considerato come organo con funzione di gestione. Al riguardo – fermo quanto già sopra esposto – **si chiede di considerare come organo con funzione di gestione l'amministratore delegato e i suoi primi riporti gerarchici**, in quanto tale configurazione sarebbe più attinente a quella di "alta direzione" attualmente vigente e coerente con il Regolamento IVASS n. 38/2018 (v. artt. 2 e 7).	Il documento in pubblica consultazione propone, per le imprese che hanno adottato i sistemi di cui agli articoli 2380, comma 1, o 2409-sexiesdecies del codice civile, una definizione di "organo di gestione" che pare essere alternativa secondo un ordine precostituito (Comitato Esecutivo o CdA o Amm.re Delegato ….). L'articolazione della citata definizione appare complessa. In particolare, si chiede di confermare che la norma preveda appunto un ordine di preferenza per cui, ad esempio, solo in assenza del Comitato Esecutivo, l'organo di gestione può essere costituito dall'amministratore delegato e via via così di seguito. Si teme che tale previsione possa apparire incoerente con quanto previsto dalla stessa normativa europea laddove prevede che gli Stati membri *stabiliscono che, se del caso, i soggetti obbligati identifichino il* ***membro dell'organo con funzioni di gestione*** *responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.* Apparirebbe, pertanto, che il membro "dell'organo con funzioni di gestione" debba essere, laddove consentito dall'organizzazione societaria, un componente dell'organo di gestione collegialmente inteso. Inoltre, gli stessi orientamenti EBA, paiono suggerire tra "organo di gestione" e "membro delegato" un'interazione tra soggetto collegiale ed un suo membro (cfr. orientamento 4.1.5 punto 21 …*Fatta salva la responsabilità globale* ***e collettiva*** *dell'organo di gestione).* Inoltre, nell'ipotesi dell'amministratore delegato identificato quale "organo di gestione", la fattispecie comporterebbe una frammentazione degli ambiti di responsabilità e di flussi informativi (ad es. il consigliere delegato che riporta all'amministratore delegato - quale organo di gestione - che riporta all'organo amministrativo che poi riceve dal Titolare della Funzione aml …). Per di più, lo stesso documento in pubblica consultazione, a livello di gruppo, pare intendere di voler individuare il responsabile AML di Gruppo all'interno dell'organo di gestione se collegiale (cfr. art. 22 c. 4 lett.a)). La proposta che si pone all'attenzione all'Istituto è quella di identificare l'organo di gestione: - con una delle soluzioni indicate di cui alla definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), ma non seguendo un ordine precostituito, ma bensì su autonoma determinazione dell'impresa per mezzo di decisione dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 2, comma 1, lett.a) punto i), della propria struttura organizzativa ed in ossequio al principio di proporzionalità; **alternativamente** - con l'organo amministrativo (laddove presente ovviamente) che è poi il soggetto aziendale che nomina il consigliere ex art. 11-bis.	In considerazione del fatto che, come sopra anticipato, il Regolamento n. 44 si applica anche alle banche è necessario che le modifiche definitorie a tale provvedimento tengano conto delle definizioni contenute nella Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia e siano ad esse allineate. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I. In particolare, alla lettera a) andrebbe eliminato il riferimento al Consiglio di amministrazione nella definizione di "organo con funzione di gestione". Ciò in quanto il Consiglio di amministrazione nel modello tradizionale di governo societario è l'organo con funzione di supervisione strategica (lo stesso, infatti, è riportato anche nella definizione di organo amministrativo di cui alla lettera p). Alla lettera p), inoltre, andrebbe sostituito il riferimento all'"organo amministrativo" con quello all'"organo con funzione di supervisione strategica". Tale espressione, oltre a ricalcare le definizioni di Banca d'Italia, è maggiormente in linea anche con quanto riportato negli stessi Orientamenti EBA da recepire, che fanno riferimento all'"organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica" e all'"organo di gestione nella sua funzione di gestione".
Art. 2, comma 1, lett. pp)	Coerentemente con le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018 - approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione – nell'articolo 2, comma 1, la lettera pp) è sostituita dalla seguente: *pp) "disposizioni sul sistema di governo societario": gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30- quinquies, 30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice ovvero, in relazione alle imprese di assicurazione locali, l'articolo 51-ter del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, adottate dall'IVASS ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 30, comma 7 e dell'articolo 51-quater, comma 1, del medesimo Codice;*			
Art. 3, comma 1, lett. c)	Le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari stabiliti senza succursale [richiamati nell'articolo 3, comma1, lettera c)] sono tenuti – ai sensi dell'articolo 4 [commi: 3, lettera c); 4], a rispettare soltanto le specifiche disposizioni, contenute negli articoli 4 e 7 del provvedimento IVASS n. 111/2021. Quest'ultimo provvedimento non è oggetto della presente pubblica consultazione	Come indicato nella relazione di presentazione, gli orientamenti riguardano le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani nonché le sedi secondarie di imprese di assicurazione e di intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo. Ciò posto, si chiede di confermare che le modifiche in pubblica consultazione non si applicano anche alle imprese di assicurazione stabilite senza succursale e agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, considerato che tali imprese (come indicato nell'art. 4, c. 3, lett. c)) sono destinatarie delle disposizioni contenute nei Capi II e III del Regolamento IVASS n. 44/2019.	La Relazione di presentazione al Documento in consultazione al par. 1 prevede che "*Nel settore assicurativo gli orientamenti riguardano le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani nonché le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo*". Allo stesso tempo, il Regolamento 44, all'articolo *de quo*, nell'ambito di applicazione dello stesso include altresì le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale. Alla luce di dette osservazioni, si chiede all'Istituto di voler confermare l'ambito di applicazione delle integrazioni proposte nel Documento in consultazione.	

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	AIBA
Art. 9, comma 2	La richiesta di modifica proposta dall'ANIA viene accolta, anche al fine di rendere la disposizione pienamente aderente agli orientamenti EBA. Pertanto viene inserito il termine "composizione collettiva". Invece, le richieste di modifica relative alla specifica indicazione oppure esemplificazione di abilità ed esperienze considerate adeguate non possono essere accolte. Infatti si ritiene sufficientemente indicativo il riferimento ai rischi correlati alla tipologia di attività e al modello di business. Infine, i rischi di riciclaggio correlati all'attività di distribuzione assicurativa richiedono "*conoscenze, abilità ed esperienze*" di per sé significativamente inferiori a quelle necessarie per comprendere i rischi della specie – di portata e complessità evidentemente maggiori – cui sono esposte le imprese di assicurazione. Al riguardo rammentiamo che la normativa antiriciclaggio (primaria e secondaria) rientra tra le materie della prova d'idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI: infatti, il Regolamento N. 44/2019 e il Provvedimento n. 111/2019 sono compresi nell'ampia categoria ("disciplina regolamentare emanata dall'IVASS") di cui alla lettera a) della Sezione 1 dell'allegato 5 al Regolamento n. 40/2018. Inoltre, il modulo "Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo" è espressamente previsto tra le materie dell'area giuridica che devono essere oggetto dei corsi di formazione e aggiornamento professionale di cui all'allegato 6 al richiamato Regolamento n. 40/2018.	**Si propone di riformulare la previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 come segue**: "*La composizione **collettiva** degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business dell'impresa*", in modo tale che l'adeguatezza della composizione degli organi sociali sia valutata in termini collettivi. Si chiede di precisare che le conoscenze, abilità ed esperienze adeguate in materia di antiriciclaggio possano essere quelle acquisite anche in ragione della partecipazione come consigliere presso organi amministrativi di altri destinatari della normativa ovvero acquisite e consolidate attraverso una specifica formazione, anche erogata dal soggetto obbligato presso cui è svolto l'incarico.	La disposizione enuncia un principio di carattere generale riferibile agli organi sociali *tout court* che appare eccessivamente rigoroso, introducendo elementi di rigidità quali il possesso di conoscenze, abilità ed esperienze in materia di riciclaggio. Seppure appaia condivisibile che, all'interno degli organi sociali, sia richiesto il possesso di requisiti di conoscenza e competenza acquisibili mediante processi formativi, si osserva come i parametri di abilità e esperienza risultino eccessivi e non giustificati presupponendo percorsi professionali specifici non necessariamente attinenti all'attività di intermediazione assicurativa. Si ritiene opportuno, pertanto, suggerire una riformulazione della previsione che richiami conoscenze e competenze necessarie a orientare presidi antiriciclaggio non potendosi predefinire quali esperienze e abilità siano conformi al dettato regolamentare.
Art. 9, commi 3 e 4	Coerentemente con le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018 - approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione - nell'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 3. *Le imprese valutano l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo sulla base della politica aziendale – definita ai sensi dell'articolo 76 del Codice, del Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e delle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario - per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi, nonché sulla base della procedura definita nelle medesime disposizioni.* 4. *Le imprese osservano la procedura definita nel Regolamento – adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per valutare l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in relazione all'assunzione di incarichi aggiuntivi, agli eventi sopravvenuti e ai rinnovi, alla sospensione dagli incarichi e alla decadenza.*		

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana
Art. 10, comma 1, lett. b)	La richiesta di modifica non può essere accolta; la *policy* di cui al presente articolo: è riferita alla specifica disciplina del presidio del rischio di riciclaggio; pertanto deve prevedere pertinenti ipotesi di conflitto di interessi. Non è sufficiente un mero rinvio alle regole e procedure già vigenti.	*"Conflitto di Interesse"*: è possibile precisare, almeno a titolo esemplificativo, le possibili situazioni di conflitto di interesse? Sembra opportuno prevedere che le disposizioni emanande facciano rinvio alle regole e procedure già vigenti per gestire le ipotesi di conflitto d'interesse, integrando ove necessario tali regole e procedure, in luogo della politica aziendale antiriciclaggio.			Nel provvedimento in consultazione si prevede che l'organo amministrativo approvi una policy antiriciclaggio che disciplini le ipotesi di conflitti di interessi e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i requisiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio. Si prevede altresì che la policy indichi anche i criteri con i quali viene verificata la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico. Posto che ogni intermediario bancario si è dotato di un rigoroso apparato di regole e procedure per gestire le ipotesi di conflitto di interesse, per tali intermediari – come già esposto nel documento ABI di risposta alla consultazione della Banca d'Italia – le emanande disposizioni dovrebbero far rinvio a tali procedure, senza ulteriori richieste di dettaglio nella policy. Quanto, inoltre, alla disponibilità di tempo, gli Orientamenti EBA non richiedono di indicare nella policy criteri di quantificazione, ma solo che l'apicale abbia "tempo sufficiente"; sembra quindi non necessario appesantire la policy con le indicazioni in parola e si richiede una conseguente modifica del testo.
Art. 10, comma 1, lett. b)	La disponibilità di tempo deve essere valutata sia con riferimento alla complessità aziendale sia agli altri incarichi già ricoperti.	*Cosa si intende con l'espressione* ***"disponibilità di tempo necessario"****? Come è possibile misurare e/o verificare la disponibilità del "tempo necessario"? Si possono avere informazioni aggiuntive?*			
Art. 10, comma 1, lett. b)	Il regolamento modificato prevede i casi per i quali è comunque richiesto il riporto diretto della funzione antiriciclaggio agli organi sociali. Tuttavia ogni singola impresa può prevedere – nell'ambito della propria autonomia organizzativa – circostanze ulteriori. Per maggiore chiarezza, comunque, vengono incluse in questo articolo le comunicazioni per violazioni o carenze rilevanti per le quali il riporto diretto è già previsto dall'art. 14, comma 2 lettera i). Quindi, la lettera b), ultimo alinea, viene integrata con "*e le violazioni o carenze di cui all'articolo 14 lettera i)*"	*Si ritiene necessario un chiarimento relativo al flusso duale agli organi sociali da parte del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e del titolare della funzione antiriciclaggio,* ***precisando chi dei due riporta agli organi sociali e in quali occasioni*** *(considerato anche quanto previsto dall'art. 23-bis per il titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo). A tal riguardo si ritiene opportuno salvaguardare il principio generale dell'accesso diretto agli organi sociali da parte del titolare della funzione antiriciclaggio.* ***Si chiede di aggiungere tra le casistiche in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi sociali pure la relazione annuale****, anche per maggiore coerenza con quanto previsto dalla successiva lettera g). Ciò in considerazione del fatto che le misure da adottare per mitigare i rischi possono emergere anche dalle attività di controllo effettuate nel corso dell'anno e non soltanto dall'esercizio annuale di autovalutazione.*	Con riferimento all'art. 10, co. 1, lett. b) e all'art. 13, co. 4, lett. d) si osserva come non appaia chiaro il disegno concettuale sottostante al flusso di comunicazioni intercorrenti tra l'organo amministrativo, il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Infatti, l'art. 10, co. 1, lett. b) dispone che l'organo amministrativo definisca nelle *policy* le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione.	Si propone di integrare l'ultimo punto includendo tra le circostanze in cui la funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi sociali unitamente alla fattispecie già prevista ("almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione") anche i casi di violazione e carenze rilevanti accertate, in linea con gli Orientamenti dell'EBA e con quanto si dirà in seguito riguardo alla Funzione AML (infra art. 14, comma2, lett. i) *"informa tempestivamente il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti accertate")*	
Art. 10, comma 1, lett. b-bis)	Non è prevista la comunicazione all'IVASS della nomina e della revoca del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Con riferimento al previsto parere dell'organo di controllo, l'osservazione è accolta e le parole "sentito l'organo di controllo" vengono eliminate" (coerentemente con le previsioni del Regolamento n. 38/2018).	***Si chiede di precisare se la nomina e l'eventuale revoca*** *del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio* ***debba essere oggetto di comunicazione all'IVASS****.*	L'articolo in commento dispone che l'organo amministrativo nomina e revoca il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio "*sentito l'organo di controllo".* A tal proposito si rileva, in via preliminare come il regolamento IVASS n. 38/2018 in tema di governo societario non contempli la necessità di acquisire il parere dell'organo di controllo in occasione della nomina di membri dell'organo amministrativo per specifici incarichi; si veda ad esempio l'art. 17, co. 3 del reg. IVASS n. 38/2018 è previsto che "*In coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, (*n.d.r. e cioè ferma restando la responsabilità ultima dell'organo amministrativo dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili*) e qualora non sia costituito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 1, (*n.d.r. cioè il Comitato per il controllo interno e i rischi*) almeno un membro dell'organo amministrativo, adeguatamente competente in materia e privo di deleghe, è incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'organo stesso che ne è responsabile ultimo."* Fermo quanto sopra, questo necessario parere preliminare dell'organo di controllo alla nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio non si rinviene neppure negli Orientamenti EBA; la previsione non è stata inserita nemmeno nel Documento di consultazione emanato dalla Banca d'Italia "*sulle modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", ove con riferimento alla nuova sezione III-bis "Esponente responsabile per l'antiriciclaggio" è previsto che "*Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, l'organo con funzione di supervisione strategica nomina un componente dell'organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva.* *Tutto ciò premesso, si propone di eliminare dall'art. 10, co. 1, lett. b-bis), l'inciso "sentito l'organo d i controllo ".*		

RIFERI-MENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING S.R.L.
Art. 10, comma 1, lett. c)	Con il termine “continuità” si intende che la valutazione circa l’attribuzione di compiti e responsabilità non può ritenersi esaurita al momento della nomina ma deve essere periodicamente rivista.	*“Continuità”: è possibile avere un chiarimento sul termine “continuità”? È possibile ancorare tale riferimento alle tempistiche indicate successivamente, che richiedono che una relazione venga sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione almeno annualmente (v. lett. g))?*		

RIFERI-MENTO	RISOLUZIONE IVASS
Art. 10, comma 1, lett. e)	Coerentemente con le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018 - approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione - la norma viene modificata nei termini seguenti: *e) definisce i requisiti di idoneità del titolare della funzione antiriciclaggio e – sulla base del principio di proporzionalità – del sostituto nonché, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette – coerentemente con i requisiti definiti per i titolari delle funzioni di verifica della conformità alle norme, di gestione dei rischi e di revisione interna – nell'ambito della politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi nonché ne valuta la sussistenza con cadenza almeno annuale; qualora tali requisiti siano venuti meno, osserva la procedura definita nel Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario*. Infatti, gli Orientamenti sulla vigilanza fondata sul rischio – emanati il 16/12/2021 dall'EBA ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2021/16) – prevedono in materia di idoneità del titolare della funzione specifici compiti in capo alle autorità competenti, e specificamente: • nel paragrafo 99 che "*le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare misure in funzione del rischio per verificare se*" il responsabile della verifica della conformità alle norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ("*AML/CFT compliance officer"* nel testo in inglese) "*nominato da un ente soggetto a valutazione possieda o continui a possedere i livelli di integrità, competenza e conoscenza necessari per svolgere efficacemente le proprie funzioni. … Le autorità competenti dovrebbero valutare se effettuare tale valutazione nell'ambito delle loro attività di vigilanza, anche nel corso di ispezioni o verifiche cartolari, o come valutazione autonoma*", • nel paragrafo 100, che "*… se, a seguito dei controlli di cui al paragrafo 99, l'autorità competente teme che*" il responsabile della verifica della conformità alle norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ("*AML/CFT compliance officer"* nel testo in inglese) "*possa non essere più idoneo, l'autorità competente*" in materia di vigilanza per la prevenzione del riciclaggio di denaro e per il contrasto al finanziamento del terrorismo "*dovrebbe notificare le proprie preoccupazioni all'autorità di vigilanza prudenziale pertinenti … Inoltre,* *a. laddove la valutazione dell'idoneità del responsabile della conformità AML/CFT"* – ossia alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo – "*non sia di competenza di un'autorità di vigilanza prudenziale, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure necessarie per porre rimedio al problema senza indebito ritardo, come una richiesta al responsabile …*" predetto "*di seguire una formazione supplementare o un perfezionamento delle qualifiche professionali, una richiesta di miglioramento della gestione o di riorganizzazione del ruolo del responsabile …*" predetto "*o una richiesta di nomina del sostituto o di un ulteriore responsabile …*"; *b. laddove le autorità di vigilanza prudenziale siano competenti a valutare l'idoneità del responsabile della conformità AML/CFT"* – ossia alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo – "*le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza prudenziale durane la valutazione iniziale, e se necessario, anche durante eventuali rivalutazioni dell'idoneità da parte delle autorità di vigilanza prudenziale.*" Infine, al riguardo rammentiamo che l'Istituto è l'autorità competente a valutare l'idoneità del responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo: • quale autorità di vigilanza – congiuntamente in materia sia prudenziale sia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – nei confronti - delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, - delle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in paesi terzi, - degli intermediari assicurativi, iscritti nelle sezioni A e B del R.U.I. (agenti e broker), che hanno il domicilio o la sede legale in Italia; • quale autorità di vigilanza in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nei confronti delle sedi secondarie in Italia - di imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati Membri dell'Unione europea o in paesi aderenti alla Spazio Economico Europeo, - degli intermediari assicurativi iscritti nell'elenco I annesso al R.U.I. – che svolgono attività analoghe a quelle degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del R.U.I. (agenti e broker) – che hanno il domicilio o la sede legale in altri Stati Membri dell'Unione europea o in paesi aderenti alla Spazio Economico Europeo.

RIFERI-MENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING S.R.L.
Art. 10, comma 1, lett. f-bis)	L'inserimento di soglie non è conforme agli Orientamenti EBA. In ogni caso i criteri e la metodologia adottati da ciascuna impresa di assicurazioni ai fini dell'autovalutazione annuale consentono di circoscrivere le decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio.		L'art. 10, co. 1, lett. f-bis) prevede che l'organo amministrativo "*assicura che il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'impresa*." Da un primo punto di vista, si osserva che il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio debba essere individuato tra i componenti dell'organo amministrativo e si presume, pertanto, che l'amministratore nominato responsabile per l'antiriciclaggio concorra a prendere le decisioni della società o comunque ne sia debitamente informato proprio in ragione dei compiti e delle responsabilità dell'organo di appartenenza. Ciò premesso, da un secondo punto di vista, si osserva come in astratto qualsiasi decisione adottata in termini di business può incidere sul rischio di riciclaggio a cui è esposta l'impresa. Sarebbe pertanto auspicabile introdurre una soglia di significatività afferente alle decisioni prese dall'organo amministrativo per rendere la comunicazione in parola maggiormente efficace.	
Art. 10, comma 1, lett. g)	L'osservazione è accolta. Le parole "e approva" vengono eliminate	*Si evidenzia che gli Orientamenti EBA, al punto 4.1.1, paragrafo 13, attribuiscono all'organo di gestione con funzione di supervisione strategica* ***il compito di "riesaminare", e non di approvare, la relazione della funzione antiriciclaggio***.		Si propone di prevedere solo l'esame, e non anche l'approvazione, con "*cadenza almeno annuale del documento sui risultati dell'autovalutazione del rischio di riciclaggio e del piano di attività programmate, nonché le relazioni del Titolare della Funzione antiriciclaggio – omissis*" alla luce dei chiarimenti già forniti dall'EBA nel documento di feedback alla consultazione delle LG EBA (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022)
Art. 11	in parziale accoglimento dell'osservazione formulata, viene modificato l'articolo 11, comma 1, lettera b), aggiungendo – dopo le parole "*è responsabile per l'adozione degli interventi necessari ad assicurare l'efficacia nel tempo dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio*" – l'espressione "*nonché per la designazione dei singoli dirigenti, appartenenti all'Alta Direzione, specificamente delegati alla realizzazione di ciascun intervento e per il monitoraggio di quanto da essi realizzato*". Inoltre per uniformità lessicale con le definizioni contenute nell'articolo 2, nel medesimo articolo 11, comma 1, lettere c) ed f), le parole ""*tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti emanati dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali*" vengono modificate nei termini seguenti le lettere • c) "*…tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità*"	*Richiamando quanto riportato nelle considerazioni relative all'art. 2, c. 1, lett. a), circa l'opportunità di ripristinare il concetto di alta direzione,* ***si propone di prevedere e coordinare distinte responsabilità tra organo con funzione di gestione e alta direzione, senza eliminare quelle di quest'ultima*** *(ad esempio lasciando a essa i compiti dalla lett. c) alla lett. o) dell'art. 11, con obbligo di supervisione operativa dell'organo con funzione di gestione); tale proposta vale anche al fine di non deresponsabilizzare un presidio organizzativo già esistente, specie laddove l'organo con funzione di gestione dovesse corrispondere all'organo amministrativo.*		

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE	AIBA	ANAGINA	SP CONSULTING S.R.L.	Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA	ABI - Associazione Bancaria Italiana	ACA
Art. 11-bis, comma 1	Relativamente alla nomina del consigliere responsabile dell'AML, gli orientamenti non prevedono alcuna esenzione con riferimento né a specifiche tipologie di destinatari né alla dimensione o organizzazione degli stessi. Nel § 32 degli Orientamenti sono individuati criteri di proporzionalità esclusivamente per la nomina di "*un responsabile antiriciclaggio distinto*" (ossia il "*titolare della funzione antiriciclaggio*" secondo la definizione del Regolamento n. 44/2019) Nel caso di intermediari assicurativi che operano in forma di impresa individuale, va da sé che il titolare è tenuto a svolgere personalmente i compiti attribuiti agli organi amministrativo e di gestione nonché al responsabile AML Nell'ambito degli altri intermediari assicurativi che operano in forma di società (indipendentemente dalle soglie previste per l'istituzione della funzione antiriciclaggio), l'organo amministrativo e quello di gestione svolgono i compiti previsti a seguito delle modifiche al Regolamento n. 44/2019. Per maggiore chiarezza, in questo articolo nel comma 1: • nel primo periodo – dopo le parole "*gli intermediari assicurativi*" viene aggiunta l'espressione "***di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice***", – l'espressione "*responsabilità collettiva degli organi aziendali*" viene sostituita con "*responsabilità collettiva* ***dello stesso organo***"; – Il terzo periodo viene sostituito dal seguente periodo "***I compiti del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio possono essere affidati al direttore generale, nel caso in cui quest'ultimo costituisce l'organo con funzione di gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e l'organo amministrativo è composto soltanto da 2 componenti***". Quest'ultimo periodo viene inserito in parziale accoglimento dell'osservazione dell'ABI e per uniformità con una simile previsione introdotta dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento. Viene introdotto il comma 5. Relativamente all'osservazione dell'ABI; si rammenta che la nomina e i compiti del consigliere responsabile restano disciplinati (peraltro in maniera pressoché analoga) – ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Provvedimento n. 111/2021 – dalle "*disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" emanate dalla Banca d'Italia (il che evita qualunque rischio di sovrapposizione). Stante la natura esecutiva dei compiti attribuiti al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, quest'ultimo: • diviene componente del Comitato esecutivo – se istituito – nel caso di sistema di governo societario tradizionale o monistico; • è comunque componente del Consiglio di gestione – nel caso di sistema di governo societario dualistico – anche quando l'organo amministrativo è costituito dal consiglio di sorveglianza che ha il potere di deliberare nelle materie previste dall'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis).	*Facciamo richiamo a quanto già evidenziato e proposto nell'ambito delle osservazioni generali* ***per chiedere di eliminare l'inciso "L'incarico ha natura esecutiva"****.* *Per l'incarico previsto dal nuovo articolato* ***si propone di identificare un "Esponente responsabile per l'antiriciclaggio" (sulla scorta di quanto sembra previsto dalla Banca d'Italia) anziché un Consigliere componente dell'organo amministrativo****, in modo da poter assegnare tale ruolo anche al Direttore Generale; in conseguenza andrebbero poi rivisti e modificati i riferimenti di tutto l'articolato, sostituendo la definizione "Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio" con "Esponente responsabile per l'antiriciclaggio".* *Con riferimento agli intermediari assicurativi,* ***si propone di introdurre criteri per la nomina del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio che tengano conto di requisiti dimensionali e organizzativi****, in linea con quanto previsto dal provvedimento IVASS n. 111/2021.*	Con particolare riferimento all'articolo 11 bis del documento posto in consultazione, rileviamo che la figura del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio funge da raccordo tra titolare della funzione antiriciclaggio, organo amministrativo e organo con funzione di gestione, i quali, nella quasi totalità dei casi, non sono richiesti per le società agenziali (vd. parametri dimensionali previsti dall'art. 5, comma II provv. 111/2021 IVASS, previsto per l'istituzione del titolare della funzione antiriciclaggio) o, comunque, confluiscono nell'unica figura dell'agente responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa (vd. casi ditta individuale). Altresì, a presidio del rispetto della normativa, le imprese assicurative, ai sensi dell'art. 20, comma II, lettera b) reg. 44/2019 IVASS, assumono l'impegno di fornire ai propri mandatari gli strumenti, operativi ed informativi, per l'adempimento degli obblighi di legge in tema di antiriciclaggio. Alla luce di quanto esposto richiediamo che l'istituzione della figura del Consigliere, all'interno di imprese individuali e società agenziali, sia resa obbligatoria, in conformità al provv. n. 111/2021 IVASS, per i soli casi di congiunta inclusione nei seguenti due parametri dimensionali: a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta; b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a € 15 milioni	L' art.11-bis fa parte della sezione II del Capo I del Regolamento - che è applicabile solo per quegli intermediari che dispongono dei requisiti dimensionali e organizzativi precisati dal Provvedimento 111/21 - tuttavia il tenore letterale della disposizione potrebbe creare incertezza negli operatori. A tale proposito, facendo seguito a quanto anticipato in premessa, si suggerisce una riformulazione del seguente tenore: "*Le imprese e gli intermediari assicurativi, in possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi individuati dal Provvedimento n.111/21, nominano quale consigliere responsabile per l'antiriciclaggio un componente dell'organo amministrativo*". - Inoltre, come già sottolineato, non si comprende quale figura nell'ambito dell'organo amministrativo possa rivestire la carica di consigliere responsabile per l'antiriciclaggio in presenza di un intermediario operativo a titolo individuale tenuto conto dell'assenza, nel caso di specie, di organi di amministrazione e controllo. In tal senso si chiede conferma dell'inapplicabilità ovvero dell'indicazione degli adempimenti a carico dell'intermediario a titolo individuale secondo un principio di proporzionalità. Analoghe considerazioni sono formulabili rispetto agli intermediari che abbiano prescelto una forma societaria che non preveda organi collegiali di amministrazione o sia priva di organi di controllo.	Con riferimento alla nuova figura del Consigliere responsabile per l'Antiriciclaggio chiediamo di chiarire se la nomina debba essere effettuata non solo dagli intermediari costituiti in società di capitali ma anche dagli intermediari costituiti in società di persone.	Con riferimento alla nomina del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, si chiede di chiarire se tutti gli intermediari assicurativi (come da definizione di cui all'art. 1 c. 1 lett. m) siano tenuti alla nomina di questo soggetto oppure solo quelli tenuti alla istituzione della funzione secondo il Provv. 111/21	Nel richiamare integralmente il contenuto del commento sub art. 3, lo Studio DPA propone di modificare la disposizione dell'art. 11-bis, integrandone il testo come segue: "*5. Le sedi secondarie delle imprese con stabilimento principale in un altro Stato membro dell'Unione europea nominano a livello della capogruppo l'alto dirigente responsabile per l'antiriciclaggio e ne determinano le funzioni conformemente alla disciplina dello Stato membro di origine.* *6. L'art. 11-bis non si applica alle imprese stabilite senza succursale".* In ogni caso, si ritiene che la disposizione in commento debba essere interpretata nel senso che: -le branch/sedi secondarie di imprese con sede principale in un altro Stato membro debbano far riferimento al responsabile/consigliere nominato dalla capogruppo estera secondo il diritto dello Stato home, in linea con l'implementazione che tale Stato darà degli Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio; tale disposizione non trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite senza succursale, che nomineranno l'alto dirigente responsabile per l'antiriciclaggio secondo il diritto dello Stato *home*, in conformità all' implementazione che tale Stato darà degli Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio.	Quanto all'individuazione del "consigliere responsabile per l'antiriciclaggio", in linea generale, sarebbe opportuno chiarire gli obblighi a carico degli intermediari assicurativi ove già questi siano sottoposti alle disposizioni di Banca d'Italia. Si evidenzia, infatti, il richiamo alla figura dell'intermediario assicurativo solo per alcune circostanze/responsabilità. In ogni caso, le disposizioni in consultazione dovrebbero essere allineate a quanto stabilito sull'Esponente per l'antiriciclaggio dalla Sezione III-bis dell'emanando provvedimento di Banca d'Italia. Valgono, pertanto, le stesse considerazioni già formulate in sede di osservazioni a tale provvedimento, che si sintetizzano di seguito. In primo luogo, la scelta di individuare una figura di raccordo tra i vertici della banca e la funzione AML, pur nel condivisibile obiettivo di accrescere l'efficacia del sistema dei controlli antiriciclaggio, dovrebbe essere attuata nella massima coerenza con l'assetto di governance che ciascun intermediario si è dato. Gli Orientamenti EBA da recepire sono chiari nel riferirsi all'organo di gestione (management body) intendendo per tale l'"organo o gli organi di un ente creditizio o un istituto finanziario designati conformemente al diritto nazionale ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, e che supervisionano e monitorano il processo decisionale della dirigenza. La definizione comprende anche le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente o dell'istituto". Ne deriva che l'identificazione del soggetto responsabile della complessiva compliance antiriciclaggio va effettuata non tra i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, bensì tra i componenti dell'organo di gestione (management body) nel suo complesso, che includono – come esplicitato nelle definizioni (art. 2, comma 1, lett. a) – anche il direttore generale quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano affidati esclusivamente a tale dirigente all'atto della nomina da parte dell'assemblea o per disposizione statutaria. Tra i soggetti, quindi, che possono ricoprire il ruolo di consigliere responsabile AML vanno ricompresi il direttore generale, nonché i soggetti che esercitano al vertice della struttura interna incarichi di gestione, quali il condirettore generale e il vice direttore generale, se previsti nello statuto. Conseguentemente, è necessario che le emanande disposizioni chiariscano espressamente che il ruolo di "consigliere responsabile per l'antiriciclaggio" può essere alternativamente assegnato a: - il direttore generale - il condirettore generale o il vice direttore generale, se previsti nello statuto, in quanto assegnatari di specifiche responsabilità ricomprese in quelle di "direzione generale" l'Amministratore Delegato o altro amministratore (già esecutivo o che diverrebbe tale a seguito della delega AML). Con specifico riferimento all'attribuzione dell'incarico all'Amministratore Delegato, si chiede di prevedere, quantomeno per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la possibilità di delegare ad un alto dirigente i relativi compiti in materia AML, ferma restando la responsabilità dell'Amministratore delegato per il loro effettivo adempimento e la responsabilità collettiva degli organi aziendali.	ACA richiama integralmente il contenuto delle proprie osservazioni generali e del commento sub art. 3.

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE	AIBA	ANAGINA	SP CONSULTING S.R.L.	Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA	ABI - Associazione Bancaria Italiana	ACA
Art. 11-bis, comma 2, lett. b)	Si conferma che il riferimento alle "risorse adeguate" di cui il responsabile per l'antiriciclaggio deve disporre è da intendere in termini di risorse umane, economiche e tecnologiche. In proposito, non si ritiene necessario modificare l'articolato proposto in consultazione.	***"Risorse": umane, economiche e/o tecnologiche?*** *(ad esempio nel successivo comma 4, lett. e), si fa espresso riferimento alle "risorse umane e tecniche").* *Si propone di aggiungere un riferimento alla possibilità che il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio si avvalga della stessa funzione antiriciclaggio per lo svolgimento dei suoi compiti.*				Con riferimento all'attribuzione del ruolo di Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio in capo al Rappresentante generale della Sede secondaria si chiede di chiarire i criteri utilizzabili per la verifica del possesso dei requisiti richiesti al citato comma (in particolare quanto a requisiti di tempo, risorse e competenze) tenuto conto delle attribuzioni conferite a tale Rappresentante. Si chiede di poter specificare cosa si intende per risorse (e.g. umane, tecnologiche, finanziarie); in particolare, si chiede se ciò possa declinarsi anche nella possibilità di disporre – laddove occorra – dell'unità organizzativa preposta alla Funzione AML.			
Art. 11-bis, comma 2, lett. c)	In merito all'osservazione dell'ABI, si evidenzia che è espressamente previsto che "*L'incarico ha natura esecutiva*" anche nel primo periodo della sezione III-bis ("*Esponente responsabile per l'antiriciclaggio*") delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. L'osservazione dell'ANIA non può essere accolta. Il Comitato per il controllo interno e i rischi deve essere composto esclusivamente da amministratori non esecutivi ai sensi del Regolamento n. 38/2018i. Invece, la natura esecutiva di tale amministratore è stata espressamente trattata nel "*Summary of responses to the consultation and the EBA's analysis*". Specificamente, nella risposta in merito all'osservazione formulata sul paragrafo 17 dell'Orientamento 4.1.3, è stato chiarito che: • gli orientamenti sono applicabili ai sistemi di governo societario monistici ("*one-tier governance systems*"); • infatti, se l'organo di gestione con funzione di gestione è composto soltanto dall'amministratore delegato (CEO), proprio quest'ultimo dovrebbe essere la persona nominata ai sensi della sezione 4.1.3	*Richiamando quanto riportato nelle considerazioni generali,* ***si chiede di eliminare il riferimento alla necessaria natura esecutiva del Consigliere****; in altri termini,* ***si chiede l'eliminazione della lett. c)****.* *Facciamo inoltre richiamo a quanto già proposto nell'ambito delle osservazioni generali per rilevare quanto segue. La previsione escluderebbe la possibilità di individuare il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio tra i componenti del Comitato per il controllo interno e i rischi (che, come previsto dall'art. 6, c. 1, del Regolamento IVASS n. 38/2018, deve essere composto da amministratori non esecutivi), organo che per sua natura svolge funzioni in materia di sistema di controllo interno e gestione dei rischi, ivi compresi quelli di riciclaggio.* ***Si propone di prevedere la possibilità che il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio possa essere membro del Comitato per il controllo interno e i rischi****.*					La disposizione prevede che il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio "*… è membro del Comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione".* Questa previsione non è presente nel provvedimento di Banca d'Italia. Andrebbe, quindi, chiarita la posizione della banca rispetto ai due documenti che apparentemente non sembrerebbero allineati.	

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Art. 11-bis, comma 4, lett. a)	La proposta è accolta. Le parole “nel continuo” vengono eliminate.	*“monitora nel continuo”: **si suggerisce di eliminare l’espressione “nel continuo”** in quanto afferisce a un tipo di verifica che attiene solitamente ai compiti delle funzioni di controllo e non si concilia con il ruolo attribuito al Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio.*	L’art. 11-bis, co. 4 prevede che il Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio: “*a) monitora nel continuo che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti”.* Si osserva sul punto che i compiti del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio debbano essere declinati in linea con le finalità che tale figura deve assicurare e cioè costituire il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l’organo amministrativo e l’organo con funzione di gestione ed assicurare che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui l’impresa è esposta, ai fini delle rispettive attribuzioni (v. art. 11-bis, co. 3 e Relazione di presentazione pag. 2, lett. a). Ciò premesso, si osserva che l’attività di verifica “nel continuo” caratterizza i compiti e le responsabilità delle funzioni di controllo e mal si concilia con la figura del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio che invece non ricopre incarichi operativi. In tema, anche negli Orientamenti EBA non si rinviene alcun riferimento al fatto che tale attività del Consigliere debba essere svolta “*nel continuo*” tanto che nel paragrafo 22 è espresso che il Consigliere debba *“garantire che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di AML/CFT siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e dei rischi di ML/TF cui esso è esposto;”.* Si propone pertanto di eliminare l’inciso “*nel continuo*” o quantomeno di sostituirlo con “*periodicamente*” sia in ragione delle considerazioni sopra espresse sia in ragione del fatto che l’attività del Consigliere è supportata da continui flussi informativi provenienti dal titolare della funzione di antiriciclaggio.
Art. 11-bis, comma 4 , lett. c)	La proposta è accolta. Le parole “dal titolare della funzione” sono sostituite da “dalla funzione”.	*Si parla di attività svolte dal titolare della funzione antiriciclaggio: **non sarebbe più adeguato un generico riferimento alle attività svolte dalla funzione?*** *Si chiede di esplicitare se in adempimento di tale previsione l’informativa possa considerarsi assolta producendo a supporto la reportistica predisposta dal titolare della funzione antiriciclaggio.*	
Art. 11-bis, comma 5	Come chiarito nell’ambito delle osservazioni formulate in merito al comma 1 di questo articolo, viene aggiunto il seguente comma 5, per chiarire quali sono i compiti che devono essere comunque svolti, nei casi in cui non è possibile nominare un consigliere responsabile (ossia quando l’attività di distribuzione assicurativa è svolta in forma di impresa individuale oppure tramite società in cui tutti i poteri di amministrazione competono a una sola persona): ”*5. Nel caso di intermediari assicurativi che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa in forma di impresa individuale oppure di società priva di organi collegiali o di una pluralità di amministratori, i compiti di cui alla lettera a) del comma 4 sono svolti dal titolare dell’impresa individuale o dall’amministratore unico. L’amministratore unico, inoltre, informa l’organo di controllo, se istituito, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 4.*”		
Art. 12, comma 2, lettera b)	Per ragioni di uniformità lessicale, la parola “***aziendali***” viene sostituita da “***sociali***”		

RIFERI-MENTO	RISOLUZIONE IVASS
Art. 13, comma 1	Il comma 1 è sostituito dal seguente: *1. Le imprese istituiscono una funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci dell'attività dell'impresa. Tale funzione è denominata funzione antiriciclaggio.* In primo luogo, tale modifica è coerente con il più chiaro testo in inglese (e anche in francese) degli Orientamenti (che utilizzano espressioni uniformi per individuare la natura rispettivamente generale e specialistica delle funzioni denominate invece – tradizionalmente – "di conformità" e "antiriciclaggio" nel testo in italiano) e, in particolare, con il testo • del paragrafo 63, il quale specifica che tra le funzioni di controllo di secondo livello ("*in the second line of defense*") devono essere collocate ("*should be located*") sia la funzione di verifica in generale della conformità alle norme ("*the general compliance function*") sia la funzione di verifica specialistica della conformità alle norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ("*the AML/CFT compliance function*"), nonché • del paragrafo 64, il quale specifica che – se la funzione specialistica di verifica della conformità alle norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ("A*ML/CFT compliance function*") è diversa dalla funzione di verifica in generale della conformità alle norme ("*general compliance function*") – le istituzioni creditizie e finanziarie si devono attenere alle disposizioni della sezione 4.2.5 (riguardante il rapporto tra la funzione specialistica e le altre funzioni, "*Relationship between the AML/CFT compliance function and other functions*") in aggiunta alle disposizioni degli orientamenti delle Autorità Europee di Vigilanza sul sistema di governo interno (tra cui nella nota vengono richiamati gli Orientamenti EIOPA-BoS-14/253). In secondo luogo, tale modifica è necessaria per rendere il Regolamento n. 44/2019 coerente con le modifiche e le integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018, approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione. In tali Regolamenti, infatti, ci si riferisce in termini generali • al responsabile della "*funzione di verifica della conformità*" negli articoli 26 (comma 2, lettera g), 47-ter, 47-quinquies e 47-septies del Regolamento n. 29/2016), nonché • ai titolari delle "funzioni fondamentali" (tra i quali, in questa sede, rileva il titolare della "*funzione di verifica della conformità*") negli articoli 5 (comma 2, lettere m-quater e n), 25-ter, 25-sexies e 25-octies, 63 (commi 3 e 4), 70 (comma 1, lettera f), 71 (comma 2, lettera p), 87 del Regolamento n. 38/2018 nonché nell'allegato 1 al medesimo Regolamento. Ciò comporta che sia opportuno utilizzare anche nel Regolamento n. 44/2019 una terminologia uniforme per riferirsi alle tre possibili articolazioni che le imprese possono adottare per la funzione di verifica della conformità, così come emerge dal combinato disposto degli articoli - 27 (comma 2, lettera a) del Regolamento n. 38/2018 ("*… le funzioni fondamentali: a) sono costituite in forma di specifica unità organizzativa o per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme …, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali, tenuto conto della ridotta natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa. …*"), - 44 (comma 5) del Regolamento n. 29/2016 ("*… L'impresa di assicurazione locale costituisce la funzione di verifica della conformità in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. …* "), - 13 (comma 4, lettera a) del Regolamento n. 44/2019 ("*… la funzione antiriciclaggio è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure – tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa e della ridotta portata e complessità dello stesso e purché non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli, è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali; …* ") ossia: *1.* all'ipotesi in cui l'impresa abbia nominato un singolo titolare di un'unica "funzione di verifica della conformità" in generale a tutte le norme vigenti (quindi anche alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo), *2.* all'ipotesi in cui l'impresa abbia nominato due titolari di due distinte "funzioni di verifica della conformità", ossia abbia affidato ad un'ulteriore funzione specialistica (denominata "*Funzione antiriciclaggio*") esclusivamente la verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo), *3.* all'ipotesi in cui l'impresa abbia nominato un singolo titolare di un'unica "funzione di gestione dei rischi" – cui, in aggiunta ai compiti di gestione dei rischi, siano stati affidati anche i compiti di "verifica della conformità" specificamente alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo (indipendentemente dalla circostanza che alla medesima "funzione di gestione dei rischi" siano stati o meno affidati i compiti di "verifica della conformità" a tutte le norme vigenti diverse da quelle in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo), fermo restando il possesso dei pertinenti requisiti di idoneità alla carica da parte del titolare unico di più funzioni (in relazione a tutti i compiti affidatigli) ovvero da parte del titolare della specifica "funzione di verifica della conformità" alle norme vigenti limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo (denominata "*Funzione antiriciclaggio*"). Al riguardo, è utile rammentare che: • già il Regolamento ISVAP n. 20/2008 aveva previsto – per la prima volta nell'articolo 23 – l'obbligo di istituire una funzione (allora denominata) di *compliance* "*cui è affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 22*" [in base al quale "*Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione*"], • più in dettaglio (nel comma 5 del medesimo articolo 23) era già stato previsto che "*le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione di compliance valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso l'indipendenza va garantita attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse*", • pertanto, entro il 1° gennaio 2009 (ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del predetto Regolamento), le imprese avevano dovuto affidare alla neo-istituita funzione di *compliance* "*il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate*" "*a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni*

	di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza" [utilizzando un'espressione di carattere generale che comprendeva quindi implicitamente ma necessariamente anche le conseguenze di violazioni del decreto legislativo 29 novembre 2007 n. 231 (avente rango di legge) in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo]. Successivamente il Regolamento ISVAP n. 41/2014 nell'articolo 10 (cui le imprese erano tenute ad adeguarsi entro il 1° agosto 2012) • ha adottato la nuova denominazione di "funzione antiriciclaggio" per la funziona di verifica della conformità – specificamente – alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, • ha esplicitato che tale funzione è "*deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*", • ha confermato - nel comma 4 che "*Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione antiriciclaggio valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa, ovvero affidare i compiti in cui la stessa si articola anche a risorse appartenenti ad altre unità organizzative, già presenti nel loro ambito, purché l'intero processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sia ricondotto ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse*", - nel comma 5 "*La funzione antiriciclaggio può anche essere attribuita alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance o di risk management ed è sottoposta a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna"*.

Art. 13, comma 4, lett. d)	Nell'ambito di una struttura dei flussi informativi nella quale il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia di norma il punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio e gli organi sociali, è stato previsto l'obbligo di disciplinare le ipotesi nelle quali il riporto del titolare della funzione sia diretto agli organi sociali: resta fermo che nel novero di tali ipotesi devono essere comprese almeno le circostanze espressamente individuate nell'art. 10, comma 1, lettera b), ultimo alinea. E' comunque previsto che il titolare ha sempre la possibilità di riportare direttamente agli organi sociali "*quando lo ritiene opportuno*" per garantire massima conoscenza e consapevolezza dei rischi AML cui l'impresa è esposta.	***Si chiede di precisare in che senso la reportistica diretta verso gli organi sociali sia effettuata dal titolare della funzione "quando lo reputa opportuno"*** *in aggiunta alla reportistica che già deve essere resa dallo stesso alla luce dell'art. 10, c. 1, lett. b) e g). Si chiede inoltre di indicare le fattispecie in cui il titolare della funzione antiriciclaggio possa ritenere opportuno riferire ai vertici aziendali. Infine, nei casi in cui riferisca direttamente il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio,* ***si chiede di precisare che il titolare della funzione antiriciclaggio debba avere evidenza di quanto rappresentato*** *(mediante visualizzazione del verbale).*	Con riferimento all'art. 10, co. 1, lett. b) e all'art. 13, co. 4, lett. d) si osserva come non appaia chiaro il disegno concettuale sottostante al flusso di comunicazioni intercorrenti tra l'organo amministrativo, il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Infatti, l'art. 10, co. 1, lett. b) dispone che l'organo amministrativo definisca nelle *policy* le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione. L'art. 13, co. 4, lett. d), invece, prevede che la funzione antiriciclaggio riferisca tramite il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali.	Si ritiene che la formula "*quando lo ritiene opportuno"* sia piuttosto generica. Si chiede, in linea con quanto previsto all'art. 10 c. 1 lett. b) (v. supra) di prevedere delle circostanze specifiche in cui la funzione aml deve riferire direttamente agli organi sociali (ad esempio, "*almeno"* nei casi riportati nel richiamato, nei casi di violazioni e carenze significative e nei casi ulteriori eventualmente previsti dal destinatario nella policy

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	AIBA	SP CONSULTING S.R.L.
Art. 14, comma 2					
Art. 14, comma 2, lett. f) e h)	L'osservazione viene parzialmente accolta in considerazione della modifica prevista nell'articolo 11, comma 1, lettera b). Pertanto, le lettere f) e h) vengono modificate nei seguenti termini: • "*f) presta consulenza e assistenza agli organi* ***sociali, ai dirigenti specificamente delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)****, nonché ad altre funzioni aziendali in relazione agli aspetti di sua competenza*" • "*h) predispone flussi informativi diretti agli organi* ***sociali e*** *al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio*".	*Richiamando le considerazioni sopra riportate sub artt. 2, c. 1, lett. a), e 11 circa* ***l'opportunità di ripristinare il concetto di "alta direzione"****, qualora tale proposta venisse accolta, andrebbe reintrodotto il riferimento anche all'"alta direzione".*			
Art. 14, comma 2, lett. i)	Si rinvia a quanto illustrato con riferimento all'art. 10, comma 1, lettera b) e art. 13, comma 4, lett. d).		Con riferimento all'art. 10, co. 1, lett. b) e all'art. 13, co. 4, lett. d) si osserva come non appaia chiaro il disegno concettuale sottostante al flusso di comunicazioni intercorrenti tra l'organo amministrativo, il titolare della funzione antiriciclaggio e il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Infatti, l'art. 10, co. 1, lett. b) dispone che l'organo amministrativo definisca nelle *policy* le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione. L'art. 13, co. 4, lett. d), invece, prevede che la funzione antiriciclaggio riferisca tramite il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali. L'art. 14, co. 2, lett. i), poi, prevede che la funzione antiriciclaggio informi tempestivamente il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti accertate, sembrando consentire pertanto alla funzione antiriciclaggio di riferire ad entrambi i soggetti seppure limitatamente alle fattispecie indicate. Ciò premesso, si chiede di allineare le disposizioni di cui sopra e di definire con maggiore dettaglio le modalità operative rappresentate.		
Art. 14, comma 2, lett. j)	La disposizione recepisce *sic et simpliciter* quella contenuta negli orientamenti EBA. La previsione dell'art. 90 del Regolamento 40/2018 non esonera la funzione antiriciclaggio dall'obbligo di stabilire in base alla norma in commento i criteri – eventualmente ulteriori rispetto ai test di verifica di fine corso – che consentano di valutare l'efficacia della formazione erogata.	***Si chiede di modificare l'articolo dedicato alla formazione (21)*** *alla luce di quanto previsto in questa norma circa la creazione di indicatori per verificare l'efficacia della formazione erogata, allo scopo di fornire una disciplina organica dell'argomento nell'articolo dedicato.* ***Si chiede di fornire esemplificazioni per effettuare il monitoraggio dell'efficacia della formazione****: per prassi, infatti, sono già utilizzati test di fine corso per verificare l'apprendimento a seguito dell'erogazione del corso. Tale circostanza è di per sé esaustiva per ritenere che la formazione sia stata efficace? In caso negativo, è sufficiente l'erogazione di un test successivamente alla fruizione del corso (a titolo esemplificativo a distanza di 3 mesi) volto ad attestare che i contenuti siano stati ben assimilati?*		Si ritiene che il corso di formazione/aggiornamento con annesso superamento del test di verifica, organizzato secondo gli standard regolamentari, risponda pienamente alle esigenze di apprendimento e acquisizione delle norme in tema di antiriciclaggio, proprio in ossequio a quanto previsto dall'art.90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 che afferma l'obbligatorietà del test di "*verifica delle conoscenze acquisite*". A tal fine, si ritiene eccessiva l'ulteriore richiesta di verifica dell'efficacia della formazione erogata secondo indicatori la cui individuazione può risultare indeterminata e di difficile applicazione.	
Art. 14, comma 2, lett. o)	Le osservazioni vengono accolte. All'art. 14, comma 2, lett. o), vengono aggiunte dopo la parola "contenente", le parole "il piano delle attività programmate, tra cui "	***Si fa rinvio a quanto già osservato e proposto in relazione all'art. 10, c. 1, lett. b)****.* *Si chiede di indicare anche* ***il piano delle attività programmate*** *che l'organo amministrativo deve valutare (v. punto 4.2.4, lett. e), paragrafo 50, Orientamenti EBA).*			Si chiede di valutare di inserire anche il piano delle attività programmate che l'organo amministrativo è tenuto ad esaminare (v.supra)
Art. 14, comma 2, lett. q)	I compiti in questione sono stati attribuiti alla funzione antiriciclaggio, dato che, nell'ambito delle proprie attività di controllo di secondo livello, la stessa già assicura che siano portate a conoscenza di tutto il personale anche le procedure di cui all'art.11, comma 1, lett. g)	***Si chiede di precisare che tale attività possa essere effettuata in raccordo con la funzione di verifica della conformità****, alla quale spetta più in generale di curare il processo per la segnalazione di violazioni normative non solo in materia di antiriciclaggio.*	L'art 14, co. 2, lett. q) introduce un nuovo onere informativo introdotto in capo alla funzione antiriciclaggio che ora deve anche "*q) garantire che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del decreto antiriciclaggio adottate siano portate a conoscenza di tutto il personale.*" Sul punto si osserva come l'attività di cui alla lett. q) dovrebbe essere allocata in capo all'organo con funzioni di gestione in quanto è compito del medesimo organo garantire e prevedere l'adozione di tali procedur**e.**		

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	AIBA	ANAGINA	SP CONSULTING S.R.L.
Art. 15, comma 1	Ogni impresa è tenuta a nominare in ogni caso il titolare della funzione antiriciclaggio, anche quando è possibile esternalizzare i compiti della funzione. Anche in quest'ultima ipotesi, il titolare è un dipendente dell'impresa, (anche se distaccato da un'altra impresa del gruppo) Con riferimento all'osservazione dell'AIBA e di ANAGINA si chiarisce che la disposizione in parola non prevede il requisito dell'autonomia proprio nel caso in cui si tratti di soggetto che riveste il ruolo di amministratore unico (il quale è tenuto, nella veste di legale rappresentante per espressa previsione normativa, a segnalare eventuali operazioni sospette).	*Si chiede di valutare se, considerata l'introduzione delle nuove e ulteriori figure di presidio introdotte dal documento in pubblica consultazione, i gruppi possano nominare* ***un unico titolare di gruppo****, atto a valere per tutte le società controllate, in quanto l'autonomia di ogni singola impresa è garantita dalla nuova figura del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio.*	Il regolamento in pubblica consultazione prevede che la funzione antiriciclaggio possa essere attribuita al consigliere responsabile dell'antiriciclaggio: 1. che non abbia deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico; 2. sulla base di una valutazione che evidenzi una ridotta portata e complessità del rischio antiriciclaggio. In linea generale si condivide la possibilità di far coincidere la funzione con il consigliere responsabile, anche in considerazione della possibilità di esternalizzare, diversamente dal passato, i soli compiti della funzione. Si esprime, tuttavia, qualche perplessità in ordine al requisito di autonomia, genericamente richiamato, che mal si concilia, in particolare, con l'attribuzione della funzione in capo all'amministratore unico che, per definizione, ha pieni poteri sulla conduzione della società.	Nel testo proposto è scritto: "La responsabilità della funzione può essere attribuita al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico". Interpretiamo la disposizione nel senso che l'amministratore unico può sempre cumulare il ruolo di Responsabile dell'antiriciclaggio e di Titolare della Funzione antiriciclaggio.	L'integrazione proposta nel Documento appare generica rispetto ai criteri di proporzionalità per la nomina di un responsabile antiriciclaggio distinto come richiamati esplicitamente dalle LG EBA (cfr. paragrafo 4.2.2). Si chiede di integrare il paragrafo prevedendo esplicitamente la nomina di un titolare della funzione antiriciclaggio distinto dal consigliere responsabile aml. A tal fine si propone di circoscrivere le ipotesi di attribuzione della responsabilità della funzione al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio in ipotesi chiaramente definite dall'Istituto (oltre a quanto già richiamato su natura del rischio e ridotta portata e complessità dello stesso) e comunque motivate dall'ente tra cui: dimensione delle operazioni dell'ente, numero e volume delle operazioni; numero dei clienti; numero dei dipendenti; forma giuridica, eventuale appartenenza a un gruppo
Art. 15, comma 1-bis	L'integrità del titolare della funzione viene messa in dubbio quando l'impresa ritiene di dover svolgere una nuova valutazione dei requisiti del titolare stesso, alla luce delle situazioni individuate nella politica aziendale – di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), quarto alinea – in applicazione dei criteri indicati al comma 5, lettera c), del presente articolo.	*Circa la figura del titolare delegato* ***si chiede di confermare che i requisiti di idoneità dello stesso non siano differenti da quelli richiesti a coloro che svolgono la funzione****, stabiliti dalla politica aziendale antiriciclaggio.* ***Si ritiene altresì opportuno che vengano forniti criteri oggettivi in luogo della locuzione "dubbi sulla sua integrità"****, richiamando ad esempio quanto indicato all'art. 15, c. 5, lett. c).* *Infine,* ***si suggerisce di specificare che il titolare delegato della funzione antiriciclaggio sostituisce anche il delegato SOS****, se coincidente (tenuto conto che negli Orientamenti EBA non è previsto uno sdoppiamento delle figure di delegato SOS e titolare della funzione antiriciclaggio).*			Tenuto conto che la nomina di un delegato in possesso di competenza ed esperienza adeguate per assumere temporaneamente le funzioni del titolare in caso di assenza o di dubbi sulla sua integrità debba avvenire contestualmente alla nomina del titolare della funzione, si chiede di chiarire, con riferimento ai titolari della funzione aml già nominati, da quando decorre l'obbligo di nominare un delegato del titolare della funzione aml e se la nomina debba essere comunicata ad IVASS al momento dell'assunzione del ruolo ad interim.
Art. 15, comma 2	Coerentemente con la modifica dell'articolo 10, comma 1, lettera e) – introdotta in relazione alle modifiche e alle integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018, approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione – il comma 2 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente: *Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del presente regolamento, e deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell'organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.*				
Art. 15, comma 5	Coerentemente con la modifica dell'articolo 10, comma 1, lettera e) – introdotta in relazione alle modifiche e alle integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018, approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione – il comma 5 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio), è sostituito dal seguente: "*5. L'impresa comunica le proprie valutazioni in merito al possesso dei requisiti, al conferimento dell'incarico, al rinnovo, alle eventuali dimissioni, alla decadenza, alla sospensione e alla revoca, nonché ad ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica secondo le modalità disciplinate dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e dalle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario.*"				
Art. 15, comma 7	Il comma 7 è abrogato unitamente ai commi 6 e 8. Tuttavia è utile chiarire che nella comunicazione da effettuare ai sensi delle disposizioni sul sistema di governo societario nei casi di dimissioni, decadenza, sospensione o revoca del titolare, occorre contestualmente segnalare la temporanea assunzione delle funzioni di quest'ultimo da parte del soggetto di cui all'art. 15, comma 1-bis.	***Si chiede di confermare che la comunicazione all'Istituto non debba coinvolgere anche il ruolo ad interim del titolare delegato*** *quando subentri, medio tempore, al titolare della funzione antiriciclaggio per qualsivoglia ragione, dovendo la stessa impresa provvedere alla nomina di un nuovo titolare quando l'assenza sia perdurante e solo essa (nomina) comunicare.*			

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana
Art. 16, comma 1	La scelta di modificare il tenore letterale allinea la norma alle prescrizioni degli Orientamenti EBA e rende maggiormente chiaro il concetto che ciò che si può esternalizzare sono i compiti che la funzione svolge ma non la titolarità della stessa, con le conseguenti ricadute in termini di responsabilità. Come previsto dal comma in esame, è possibile esternalizzare tutti i compiti della funzione o parte di essi (incluse le attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".	***Si chiede**, per esigenze di "nomofilachia regolamentare", **di mantenere il concetto di esternalizzazione della funzione e non dei soli "compiti"**, coerentemente con quanto previsto ad esempio dal Regolamento n. 38/2018 e dallo stesso Codice delle Assicurazioni Private, che parla di esternalizzazione di "funzioni".* *D'altro canto, l'attuale quadro regolamentare non appare mutato se non per terminologia, prevedendo che, oggi come domani, vi sia un titolare interno designato e il resto della funzione possa essere esternalizzato.* *Inoltre la stessa EBA (punto 4.2.6, paragrafo 70, Orientamenti) appare ricalcare quanto già previsto oggi in merito al titolare della funzione antiriciclaggio esternalizzata, giacché l'art. 16, c. 2, prevede che il titolare assuma la complessiva responsabilità della funzione e sia in grado di valutare criticamente l'operato del fornitore.* ***Si chiede conferma che l'eliminazione dell'inciso** "L'accordo di esternalizzazione può anche essere limitato alle attività di acquisizione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dal decreto antiriciclaggio", in raccordo con l'integrazione di dettaglio riferita ai "compiti" della funzione antiriciclaggio, **si deve intendere non come impossibilità di esternalizzazione** del processo di conservazione o di impossibilità di esternalizzazione anche solo parziale di alcuni compiti della medesima funzione, **bensì quale intervento organico che**, senza stabilire limitazioni, **pone al centro la necessarietà di una analisi preventiva delle esternalizzazioni** nell'ambito di una responsabilità che permane interna alle imprese. Diversamente l'Istituto avrebbe proceduto a una elencazione tassativa di divieti.*		
Art. 16, comma 3	Non si ritiene di modificare il comma in parola allo scopo di assicurare un adeguato presidio del rischio (in conformità con l'analoga disciplina in materia di esternalizzazione contenuta del Regolamento n. 38/2018).		Si chiede di rivalutare la previsione per cui, differentemente da quanto previsto per le Funzioni Fondamentali, il responsabile presso il fornitore debba possedere gli stessi requisiti richiesti a coloro che ricoprono nell'impresa il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio.	
Art. 17, comma 1	Il concetto di nuovo mercato si riferisce a un aspetto territoriale. Quindi, potrebbe concretamente realizzarsi nell'accesso ad altri mercati attraverso la libera prestazione di servizi oppure lo stabilimento in paesi diversi dall'Italia.	***Non è chiara la casistica di "ingresso in nuovo mercato"**. Potrebbe trattarsi dell'esercizio dell'attività in un ramo vita di nuova autorizzazione?*		
Art. 18, comma 2	Effettivamente il testo posto in pubblica consultazione contiene un refuso. Rimane invariato il testo dell'art. 18, comma 2 già in vigore.		Considerato che la previsione contenuta nel documento posto in consultazione appare in parte disomogenea rispetto a quella riportata nel Regolamento 44 come integrato dal Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, con particolare riferimento alla integrazione proposta, si chiede di voler confermare che l'obbligo di inviare la segnalazione all'impresa di riferimento anche in relazione alle "stesse operazioni" già segnalate direttamente alla UIF e di darne comunque notizia all'impresa dell'avvenuta segnalazione di uno "stesso cliente", sia effettivamente estesa a tutti "*gli intermediari assicurativi*", includendo quindi anche quelli di cui all'articolo 109, comma 2, lett. a).	Si prende atto dei chiarimenti forniti da IVASS in tema di informazioni da scambiare in relazione alle stesse operazioni e agli stessi clienti. Si segnala, inoltre che, il testo dell'art. 18 posto in consultazione risulterebbe differente (nella parte non modificata) rispetto a quello ufficiale attualmente presente nel sito IVASS. Sarebbe quindi opportuno fornire indicazioni al riguardo.
Art. 18, comma 3	Coerentemente con la modifica dell'articolo 10, comma 1, lettera e) – introdotta in relazione alle modifiche e alle integrazioni ai Regolamenti IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e n. 38 del 3 luglio 2018, approvate con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 a seguito dell'esito della pubblica consultazione – al comma 3 dell'articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette), le parole "*indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)*" sono sostituite dalle seguenti "*idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e)*".			
Art. 18, comma 5-bis	L'assegnazione della predisposizione di tali procedure alla funzione antiriciclaggio è basata sulla necessità di assicurare una coerenza tra le misure di adeguata verifica da applicare e le correlate valutazioni ai fini di un'eventuale segnalazione di operazione sospetta. Per rendere più chiara e di agevole applicazione la disposizione viene modificata in " … trattamento prioritario di quelle caratterizzate da fattori di rischio particolarmente elevato".	***È possibile eliminare le parole "che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da indici di più elevata anomalia e da maggiore rischiosità complessiva"**? Altrimenti, è possibile definire con maggiore precisione quali siano le operazioni caratterizzate da "indici di più elevata anomalia e da maggiore rischiosità complessiva", anche tramite il rimando a casistiche specifiche?* ***Si suggerisce di affidare il compito di definire le procedure di gestione delle operazioni sospette direttamente al delegato SOS**, se diverso dal titolare della funzione antiriciclaggio.*		
Art. 19, comma 5	Le parole "*l'organo amministrativo, l'alta direzione e l'organo di controllo*" vengono eliminate e sostituite con "*gli organi sociali*"	*Si segnala la presenza del riferimento all'"alta direzione" e si domanda se sia voluto o se trattasi di mancato coordinamento con le nuove definizioni di cui all'art. 2.*		

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Facile.it
Art. 20, comma 2, lett. a)	Si chiarisce che il flusso informativo è di norma bidirezionale. Con riferimento agli intermediari diversi da quelli iscritti nella sezione D del RUI (salvo il caso in cui tali intermediari abbiano in precedenza effettuato all'impresa una segnalazione di operazione sospetta sugli stessi clienti), la compagnia segnala la maggiore esposizione al rischio di tali clienti e prescrive all'intermediario di applicare le pertinenti misure rafforzate di adeguata verifica. La bidirezionalità del flusso informativo è completa nei confronti degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, i quali sono tenuti ad effettuare sugli stessi clienti autonome segnalazioni direttamente alla UIF.	***Si chiede di confermare che lo scambio di flussi informativi*** *relativi alle eventuali richieste da parte di UIF, Autorità giudiziaria, organi delegati alle indagini o autorità fiscali connesse all'esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo* ***debba sussistere dagli intermediari assicurativi verso l'impresa assicuratrice e non viceversa****. Ciò alla luce della sensibilità di tale informazione che, ove trasmessa nei confronti di intermediari privi dei requisiti dimensionali per l'istituzione delle funzioni di controllo, comporterebbe il rischio di diffusione di informazioni strettamente confidenziali. In caso negativo, si chiede di precisare che per l'informativa dall'impresa verso intermediari assicurativi sia sufficiente precisare di effettuare un monitoraggio più stringente del cliente in considerazione della rilevazione di una maggiore esposizione al rischio di riciclaggio.*				
Capo II – Sez. IV Disposizioni in materia di gruppo (artt. 22, 23 e 23-bis)	L'articolo 7, comma 4-bis del D. lgs. 231/07 ha attribuito alle Autorità di vigilanza di settore il potere di "*impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale …, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa".* Nell'esercizio di tale potere, pertanto, si ritiene di continuare ad applicare identici obblighi a tutte le società capogruppo.	*Come già evidenziato nelle osservazioni generali, a una prima lettura le modifiche proposte dell'art. 22 e i compiti assegnati al titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo dal nuovo art. 23-bis non sembrano essere coordinati con quanto previsto invece dall'art. 23, c. 1, ultimo capoverso, ove è stato aggiunto un inciso sulla base dell'applicazione del principio di proporzionalità (esplicitato nell'espressione "tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi") per supportare quanto già previsto fin dall'inizio dal Regolamento n. 44/2019, vale a dire che l'USCI che non opera nei rami vita può esternalizzare i compiti richiamati nel comma (sostanzialmente quasi tutti i compiti previsti dall'art. 14 per la funzione antiriciclaggio) alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo operante nei rami vita.*	Quanto alla disciplina afferente all'organizzazione della funzione di antiriciclaggio a livello di gruppo (Orientamento EBA 4.3) si ritiene che, qualora una società controlli più soggetti rientranti tra i destinatari della direttiva (UE) 2015/849 ma non sia essa stessa destinataria di tale disciplina, non sia tenuta ad applicare la sezione 4.3 degli Orientamenti EBA relativa all'organizzazione della funzione antiriciclaggio di gruppo. A questa conclusione perviene EBA che, nell'ambito del resoconto della consultazione degli Orientamenti oggetto della presente trattazione, ha chiarito che, se la capogruppo non rientri tra i destinatari della direttiva (UE) 2015/849 a causa della sua natura giuridica (ad es. nel caso delle *holding companies),* non sia tenuta ad applicare la sezione 4.3 degli Orientamenti di cui sopra. Ciò premesso, si chiede in via principale di considerare quanto sopra nell'adeguamento dell'organizzazione della funzione antiriciclaggio di gruppo. In via subordinata, si rileva come in relazione alla disciplina di gruppo si ravveda un disallineamento tra le disposizioni di cui all'art. 23 e 23 bis. L'art. 23 prevede che la funzione an tiriciclaggio istituita dall'ultima s ocietà con trollante italiana persegua gli obiettivi e assolva ai compiti ad essa assegnati dall'art. 14, da lett. a) a lett. m) e, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana non operi nei rami vita, attribuisca i già menzionati compiti alla funzione di verifica di conformità di gruppo. L'art. 23-bis impone poi all'ultima società controllante italiana di nominare un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo, attribuendogli specifici compiti e funzioni previste nel medesimo articolo, senza considerare più la possibilità prevista dall'art. 23 per l'ultima società controllante italiana che non operi nei rami vita di attribuire detti compiti alla funzione di conformità di gruppo. Pertanto, si potrebbe verificare la fattispecie in cui venga nominato un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo ma tale titolare resti privo di struttura, in quanto i compiti e le responsabilità della funzione antiriciclaggio di gruppo vengono attribuite alla funzione di conformità di gruppo. Tutto ciò premesso, laddove l'Istituto non accolga l'istanza di completo adeguamento agli Orientamenti EBA quanto all'ultima società controllante italiana che non è destinataria della direttiva (UE) 2015/849 nel senso sopra espresso, si chiede in subordine quantomeno di allineare l'art. 23 e l'art. 23-bis, inserendo nel primo comma dell'art. 23-bis, alla fine del primo periodo il seguente inciso: "*L'ultima società controllante italiana che non operi nei rami vita attribuisce i predetti compiti e funzioni del titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo alla funzione di verifica di conformità di gruppo istituita presso di essa."*		Si ritiene opportuno chiarire la disciplina applicabile nel caso in cui all'interno del gruppo "bancario" vi siano delle imprese assicurative. La questione può rivestire, rilevanza, ad esempio, nel caso in cui le funzioni antiriciclaggio siano accentrate presso la Capogruppo. In questo contesto, appare fondamentale ribadire l'auspicio, già formalizzato a Banca d'Italia, che la responsabilità della funzione possa restare incardinata sulla persona della Capogruppo responsabile dello svolgimento di tutti i compiti in materia di antiriciclaggio e che possa essere prevista la nomina di collaboratori r**eferenti del responsabile della funzione per le società controllate** con compiti di monitoraggio e controllo sul servizio reso dal fornitore, in linea con il ruolo di "Referente per le attività esternalizzate" richiamato nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 - Allegato A "Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa" dove per le funzioni di controllo esternalizzate è previsto di individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza.	

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	SP CONSULTING S.R.L.	ABI - Associazione Bancaria Italiana	Facile.it
Art. 22, comma 3, lett. b)	Il riporto diretto all'interno del gruppo bancario è disciplinato dalla Banca d'Italia, peraltro in modo identico a quanto stabilito dalle presenti disposizioni. Pertanto, la banca facente parte di un gruppo (come definito nel presente Regolamento) – ossia di un conglomerato finanziario al cui vertice è posta una capogruppo assicurativa – è tenuta a rispettare l'obbligo previsto dalla disposizione in parola. Con riferimento all'osservazione di SP Consulting si chiarisce che il riporto previsto si inserisce nell'ambito di procedure di coordinamento e collegamento tra le società del gruppo già previste dal Regolamento 44.	*Ai fini del coordinamento tra il Regolamento IVASS n. 44/2019 e le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia – la cui modifica è parimenti in corso – ove tra le società controllate dall'impresa vi sia una società capogruppo di un gruppo così come definito dalle predette "Disposizioni", **si suggerisce di consentire anche che il riporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle società appartenenti al gruppo bancario/finanziario sia verso il titolare della funzione antiriciclaggio della capogruppo bancaria/finanziaria che, a sua volta, riporterà direttamente al titolare della funzione antiriciclaggio del gruppo assicurativo**.*		Si osserva che la previsione del riporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle singole legal entity al titolare della funzione aml di gruppo per tutte le attività inerenti l'adeguata verifica, la conservazione dei dati e all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette può risultare complessa con riferimento a grandi gruppi, specie se conglomerati assicurativi, con legal entity estere. Si chiede pertanto di chiarire la natura del riporto (gerarchico o funzionale) o, in subordine di limitarne la portata alle sole info rilevanti determinate dal destinatario		
Art. 22, comma 4, lett. a)	L'interpretazione di ANIA e Unipol è confermata. Inoltre Il testo della lettera a) viene modificato nei termini seguenti: "Le parole "dell'organo con funzione di gestione, se collegiale, oppure" sono eliminate Stante la natura esecutiva dei compiti attribuiti al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio anche a livello di gruppo, quest'ultimo: • diviene componente del Comitato esecutivo – se istituito – nel caso di sistema di governo societario tradizionale o monistico; • è comunque componente del Consiglio di gestione – nel caso di sistema di governo societario dualistico – anche quando l'organo amministrativo è costituito dal consiglio di sorveglianza che ha il potere di deliberare nelle materie previste dall'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis). Le modalità di coordinamento sono rimesse a ciascun gruppo sulla base della proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio. Con riferimento alla proposta dell'ABI, si chiarisce che ogni singola impresa destinataria della normativa AML facente parte del gruppo deve nominare un consigliere responsabile per l'antiriciclaggio. Si conferma che il consigliere responsabile della società capogruppo può rivestire anche il ruolo di consigliere responsabile di gruppo.	***Si chiede di confermare che**, nell'ambito dei gruppi assicurativi, **il componente dell'organo con funzione di gestione, responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo**, se individuato in seno all'USCI, **possa corrispondere al Consigliere responsabile dell'USCI** quale singola impresa assicurativa già dallo stesso designato ex art. 11-bis del Regolamento n. 44/2019, come modificato dal documento in pubblica consultazione.* ***Fermo restando quanto proposto nelle osservazioni generali e sub art. 11-bis, sarebbe comunque opportuno rivedere la normativa in coerenza con quanto disposto per il Consigliere responsabile antiriciclaggio** (cfr. art. 11-bis), **utilizzando la stessa terminologia**. In particolare non appare chiaro il riferimento al Consigliere responsabile dell'antiriciclaggio ("a nominare un componente dell'organo con funzione di gestione, se collegiale, oppure dell'organo amministrativo quale **responsabile per l'antiriciclaggio** a livello di gruppo, il cui incarico ha natura esecutiva").*	Quanto alla disciplina afferente ai Gruppi, si osserva come l'ultima società controllante italiana sia tenuta a nominare un consigliere responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo nell'ambito dell'organo con funzione di gestione, se collegiale, oppure nell'organo amministrativo. Sul punto si osserva che gli Orientamenti EBA prevedono al par. 79 che "*l'ente creditizio o l'istituto finanziario capogruppo dovrebbe: a) designare un membro del proprio organo di gestione o l'alto dirigente responsabile dell'AML/CFT tra gli alti dirigenti a livello di capogruppo, nonché un responsabile antiriciclaggio a livello di gruppo; (omissis)".* EBA, quindi, nel definire l'ambito in cui individuare il Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo fa riferimento all'organo di gestione, senza prevedere alcun ulteriore requisito in termini di collegialità dello stesso organo, consentendo quindi l'individuazione del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo tra un insieme più ampio di soggetti. Come si evince nel par. 9 degli Orientamenti, infatti, per "organo di gestione" si intende "*L'organo o gli organi di un ente creditizio o di un istituto finanziario designati conformemente al diritto nazionale ai quali è conferito il potere di stabilire gli orientamenti strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, e che supervisionano e monitorano il processo decisionale della dirigenza. La definizione comprende anche le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente o dell'istituto."* Si chiede pertanto di eliminare dall'art. 22, co. 4, lett. a) l'inciso "se collegiale" per operare un efficace allineamento agli Orientamenti EBA, accordando ai destinatari della normativa maggiore discrezionalità nella scelta del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo.	Si chiede all'Istituto di poter indicare, ove presenti, modalità di coordinamento fra consigliere responsabile per l'antiriciclaggio della Capogruppo e consiglieri responsabili per l'antiriciclaggio delle controllate. Si osserva che le diverse legal entity frequentemente hanno tempistiche di rinnovo degli organi societari differenti. Dunque laddove la nomina del consigliere responsabile del' AML di Capogruppo non avvenga nello stesso esercizio in cui avvengono le nomine dei consiglieri responsabili dell'aml delle Controllate, si propone di prevedere un regime transitorio, poiché sarebbe estremamente difficoltoso applicare regimi differenti (soprattutto se la Capogruppo rinnova gli organi dopo le Controllate). Si potrebbe anche chiedere di rinviare le nomine ad una data comune, che potrebbe coincidere con quella della legal entity che rinnova gli organi per ultima.	Sarebbe opportuno – come già evidenziato nel documento ABI di risposta alla consultazione della Banca d'Italia - considerare assorbita, nella figura di consigliere AML di gruppo, quella del consigliere AML a livello di singola società. Le emanande disposizioni dovrebbero, quindi, prevedere espressamente che nei gruppi bancari all'interno dei quali vi sia una impresa assicurativa la nomina dell'esponente responsabile AML possa aver luogo nella sola capogruppo	Si chiede ad IVASS di precisare o declinare opportunamente se per la carica di Consigliere Responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo può essere nominato anche il soggetto che svolge in una delle società del Gruppo la funzione di Consigliere Responsabile per l'antiriciclaggio (art. 11 bis)

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	GRUPPO UNIPOL	ABI - Associazione Bancaria Italiana
Art. 22, comma 5	La disposizione è stata introdotta in recepimento della puntuale prescrizione di cui al paragrafo 77, lettera b) degli Orientamenti EBA. Inoltre, l'articolo 23, comma 1, già prevedeva che oggetto di esternalizzazione potessero essere solo i compiti della funzione antiriciclaggio di gruppo, la cui responsabilità rimane in capo al titolare della funzione stessa (ex art. 23-bis).	*Pur comprendendo che le modifiche proposte all'articolo sono coerenti con gli Orientamenti EBA, in questa norma non sembra rinvenirsi alcuna possibilità di applicare in concreto il principio di proporzionalità che è invece richiamato all'art. 23, c. 1, ultimo capoverso. Si pensi, ad esempio, all'espressione: "L'ultima società controllante italiana garantisce che le società del gruppo attuino …". Ci si chiede come questa previsione debba essere interpretata e concretamente applicata nella casistica prevista dal successivo art. 23, c. 1, ultimo capoverso. Non sembra, infatti, plausibile pensare che questo obbligo di "garantire", posto in capo alla USCI, possa, in base al principio di proporzionalità, essere delegato a un'impresa assicuratrice del gruppo operante nei rami vita nell'ambito dell'accordo di esternalizzazione tra la USCI e l'impresa assicuratrice stessa.* *La norma richiede che l'ultima società controllante "garantisce" anche l'attuazione tempestiva delle misure correttive necessarie al superamento delle carenze rilevate nei confronti delle società estere da parte delle competenti autorità. Si chiede di chiarire la portata di tale obbligo, anche in termini di responsabilità degli organi aziendali della capogruppo di fronte alle "competenti autorità".* *In ogni caso si propone la modifica del termine "garantisce" con "monitora/supervisiona/controlla, avvalendosi della funzione antiriciclaggio di gruppo".*		

RIFERIMENTO	RISOLUZIONE IVASS	ANIA	SP CONSULTING S.R.L.	Facile.it
Art. 23-bis, comma 1	Di norma il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo viene assegnato al titolare della funzione antiriciclaggio istituita dall'impresa di assicurazione operante nei rami vita che assume il ruolo di ultima società controllante italiana. Tuttavia, in caso di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio di ciascuna impresa alla capogruppo, il titolare della funzione antiriciclaggio (di gruppo) deve essere attribuito ad una persona diversa dal dipendente della capogruppo cui viene assegnato il ruolo di responsabile dei compiti esternalizzati alla capogruppo medesima	*Si chiede di confermare che, nell'ambito dei gruppi assicurativi, il titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo, se individuato in seno all'USCI, possa corrispondere al titolare della funzione dell'USCI quale singola impresa assicurativa già dalla stessa designato ex art. 15 del Regolamento n. 44/2019.* *Inoltre, come già anticipato sub art. 15, c. 1, si chiede di valutare – considerata l'introduzione delle nuove e ulteriori figure di presidio introdotte dal documento in pubblica consultazione – la possibilità di consentire ai gruppi assicurativi di nominare un unico titolare di gruppo (come già accade per i titolari delle funzioni fondamentali), in quanto l'autonomia di ogni singola impresa è garantita dal Consigliere delegato per l'antiriciclaggio.*		Si chiede ad IVASS di precisare o declinare opportunamente se per la carica di Titolare della funzione antiriciclaggio di Gruppo può essere nominato anche il soggetto che svolge in una delle società del Gruppo la funzione di Titolare della funzione antiriciclaggio (art. 15)
Art. 23-bis, comma 2, lett. a) e e)	In merito alla possibilità di esternalizzare i compiti della funzione antiriciclaggio di gruppo, l'articolo 23, comma 1, prevede che l'USCI "… ***tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi***," cui il gruppo è esposto "*li esternalizza alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo operante nei rami vita*".			Si chiede ad IVASS di precisare o declinare opportunamente se i compiti del Titolare della funzione antiriciclaggio di Gruppo possano essere esternalizzati, fermo restando in capo al Titolare designato a livello di Gruppo le complessive responsabilità di tale funzione.
Art. 23-bis, comma 2, lett. b) e d)	L'USCI è sempre tenuta a nominare un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, se l'USCI non opera nei rami Vita, i compiti della funzione antiriciclaggio di gruppo possono essere attribuiti alla funzione di verifica della conformità e al titolare di quest'ultima può essere assegnato anche il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo (purché in possesso dei requisiti prescritti). L'USCI non operante nei rami vita ha sempre la facoltà di nominare tra i propri dipendenti un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo distinto dal titolare della funzione di verifica della conformità. Le componenti del gruppo sono costituite dalle società italiane ed estere (filiazioni) e dalle sedi secondarie all'estero che operano nei rami Vita.	*Come già rilevato nel commento del comma 5 dell'art. 22, anche in questo articolo non si rinviene alcun richiamo a quel principio di proporzionalità che è esplicitato nell'art. 23, comma 1, ultimo capoverso.* *Il gruppo che ha in mente l'art. 23-bis (così come l'art. 22, c. 5) è composto da una USCI e da più società/imprese tutte destinatarie della normativa antiriciclaggio.* *In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 2 non sembrano essere riconducibili all'ipotesi di gruppo che è invece considerata dal precedente art. 23, il quale stabilisce che nel caso in cui l'USCI non eserciti i rami vita può delegare a un'impresa assicuratrice vita del gruppo i compiti previsti dall'art. 14.* *Ci si chiede, dunque, se l'art. 23-bis, così come il comma 5 dell'art. 22, siano applicabili anche ai gruppi nei quali l'USCI non eserciti i rami vita o addirittura non sia neppure un'impresa assicuratrice né sia tantomeno sottoposta alla normativa antiriciclaggio oppure se, per questa fattispecie, debba prevalere il disposto contenuto nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 23.* *Inoltre, e più nel dettaglio:* - *"componenti": è possibile chiarire cosa si intende? Si riferisce alle singole società appartenenti al gruppo a prescindere dal proprio settore di operatività oppure fa riferimento agli "aggregati" a cui vengono ricondotte più società facenti parte del gruppo?* *"garantisce": ne proponiamo la modifica con "monitora/supervisiona/controlla"*		
Art. 47	Si conferma che l'orientamento 43 impone all'alta dirigenza di richiedere il parere del titolare della funzione antiriciclaggio prima di approvare l'instaurazione o la prosecuzione dei rapporti con clienti ad altro rischio, specie nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dalla direttiva (UE) 2015/849 (crf articolo 18-bis, paragrafo 1. Pertanto, In accoglimento parziale delle osservazioni formulate da SP CONSULTING, viene eliminata la frase aggiunta alla fine del comma 4 dell'articolo 49 ("*Prima di rilasciare la prescritta autorizzazione deve essere acquisito il parere della funzione antiriciclaggio e l'eventuale decisione di discostarsene deve essere formalmente motivata e devono essere individuate le misure che verranno adottate per mitigare i rischi segnalati*"); conseguentemente viene modificata nei termini seguenti la lettera e) dell'articolo 47: *e) richiesta dell'autorizzazione per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione di un'operazione, o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente da parte di un alto dirigente,* ***il quale è tenuto ad acquisire il parere della funzione antiriciclaggio e, ove non intenda adeguarvisi, a formalizzare la motivazione e le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati nel parere"***		Si chiede di integrare, in linea con gli Orientamenti EBA, l'articolo 47 in materia di misure di adeguata verifica rafforzata nelle fattispecie caratterizzate da un rischio elevato ml/ft (i.e. non di adeguata verifica rafforzata ex lege) con la possibilità di richiesta di parere alla funzione aml per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente, quale ulteriore misura di avr la cui valutazione è rimessa al destinatario (come scelta di Policy).	
Art. 48	Si conferma che gli orientamenti EBA/GL/2021/02 rientrano tra quelli che l'organo con funzioni di gestione deve tenere in considerazione – ai sensi del novellato art. 11, comma 1 lettera c), sub iii) – nel definire le specifiche misure rafforzate di adeguata verifica tra quelle elencate nel Capo III, Sezione IV, del Regolamento n. 44/2019. Specificamente l'orientamento 4.53 impone ai soggetti obbligati "*di applicare, come minimo, le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1*" della direttiva (UE) 2015/849 "*per quanto riguarda i rapporti continuativi e le operazioni con i paesi ad alto rischio*". Più in dettaglio, la lettera e) del predetto paragrafo 1 impone di "*ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari.* Pertanto, in accoglimento dell'osservazione formulata da SP ONSULTING, all'articolo 48 viene aggiunto il seguente comma 2: *2. Nel caso di cliente, beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio – diversi dai soggetti indicati nel comma 1 –, vengono applicate tutte le misure rafforzate di adeguata verifica previste nell'articolo 47, comma 2.*	-	Considerata la revisione generale al Regolamento 44 che si presenta per la consultazione si ritiene opportuno in questa sede evidenziare che l'art. 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi Terzi ad Alto rischio) appare piuttosto superata rispetto agli sviluppi normativi avvenuti a decorrere dal 2019. Si chiede pertanto di aggiornare l'intero articolo ai sensi del D.lgs. 125/19, agli ulteriori chiarimenti forniti da EBA con gli Orientamenti sui fattori di rischio ml/ft del 1° marzo 2021 e, riguardo alle specifiche misure di adeguata verifica rafforzata, trattandosi di fattispecie normativamente prevista al pari di quella dei Pep di prevedere anche in questo caso l'acquisizione del preventivo parere della funzione aml, in linea con gli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio.	
Art. 49	In seguito all'accoglimento dell'osservazione formulata in merito all'articolo 47 da SP CONSULTING, viene eliminata la frase aggiunta alla fine del comma 4 dell'articolo 49 ("*Prima di rilasciare la prescritta autorizzazione deve essere acquisito il parere della funzione antiriciclaggio e l'eventuale decisione di discostarsene deve essere formalmente motivata e devono essere individuate le misure che verranno adottate per mitigare i rischi segnalati*")	-		